



IL COLLABORATORE DI STUDIO

Mensile operativo dedicato alla crescita
delle Risorse dello Studio Professionale

In evidenza questo mese:

- La scadenza del 31 ottobre per l'invio delle dichiarazioni: i principali adempimenti ad esse collegate
- Gli acconti d'imposta 2025



OTTOBRE2025

INDICE

Soluzioni di Pratica Fiscale

La scadenza del 31 ottobre per l'invio delle dichiarazioni dei redditi: i principali adempimenti ad esse collegate	03
<i>a cura di Luca Malaman</i>	
Stampa di libri e registri contabili: gli adempimenti connessi all'invio delle dichiarazioni dei redditi	08
<i>a cura di Massimo Gamberoni</i>	
Gli acconti d'imposta 2025.....	17
<i>a cura di Pierfranco Santini, Alessio Zanoni e Chiara Taravella</i>	
Utilizzo delle perdite fiscali per i soggetti Irpef.....	26
<i>a cura di Federico Dal Bosco</i>	
Ravvedimento speciale per soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-26.....	30
<i>a cura di Gerardo Sarcina</i>	

Schede Operative di Sintesi

Fringe benefit: la nuova disciplina dei veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti	38
<i>a cura di Stefano Rossetti</i>	
Detrazione Irpef per interventi di recupero edilizio: aspetti principali ed esempi pratici	44
<i>a cura di Cristoforo Florio</i>	

La scadenza del 31 ottobre per l'invio delle dichiarazioni dei redditi: i principali adempimenti ad esse collegate



A cura di **Luca Malaman**

Il prossimo 31 ottobre scade il termine per l'invio dei modelli dichiarativi Redditi Persone fisiche, Modello Redditi società di persone e Modello Redditi società di capitali. Molte sono le scadenze e gli adempimenti che sono legate all'adempimento. I contribuenti comunque possono in alcuni casi utilizzare l'istituto della *"Remissione in bonis"*, cioè la regolarizzazione degli adempimenti formali.

Il 31 ottobre 2025 è il termine per l'invio delle dichiarazioni dei redditi e IRAP relative al periodo d'imposta 2024, per le persone fisiche e per le imprese con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare.

La data di scadenza delle dichiarazioni è collegata ad una serie di ulteriori adempimenti.

Vediamo i principali:

COMUNICAZIONE OPZIONI E REVOCHE

La scadenza delle dichiarazioni reddituali determina anche il termine ultimo per la comunicazione delle opzioni o delle revoche dei regimi di determinazione dell'imposta o dei regimi contabili (attraverso il quadro VO unitamente al modello Redditi 2025, per i contribuenti esonerati dalla presentazione della dichiarazione annuale IVA 2025). Ad esempio, va esercitata l'opzione o la revoca per il regime di trasparenza fiscale da parte delle società di capitali per il triennio 2025-2027.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del TUIR)		Tipo comunicazione		
		Opzione ¹	Revoca ²	Conferma ³
OP11	Codice fiscale			
OP12	¹		²	
OP13	¹		²	
OP14	¹		²	
OP15	¹		²	

Il procedimento si completa con la comunicazione contenente l'opzione per il regime della trasparenza fiscale, mediante raccomandata A/R oppure PEC, entro il 31 ottobre 2025, che ogni socio deve effettuare alla società.

STAMPA REGISTRI

I contribuenti che hanno scelto di tenere i libri e registri in modalità cartacea, devono stampare quelli relativi al 2024 entro il 31 gennaio 2026 mentre, fino a quel momento, dovranno essere in grado di stamparli in caso di richiesta degli organi di controllo e in loro presenza.

Le stampe cartacee hanno queste scadenze:

- Registro cespiti ammortizzabili 2024: entro la scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024, quindi entro il 31 ottobre 2025;
- Libro giornale del 2024: entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024, quindi entro il 31 ottobre 2026;
- Libro inventari con il bilancio 2024 e il dettaglio delle rimanenze finali di magazzino: entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024, quindi entro il 31 gennaio 2026;
- Schede contabili, mastri (con i conti economici, patrimoniali, clienti e fornitori), partitari, eventuale contabilità di magazzino, ecc: entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione dei redditi 2024, quindi entro il 31 gennaio 2026.

Per ulteriori approfondimenti, si rimanda all'articolo "Stampa libri e registri contabili: gli adempimenti connessi all'invio delle dichiarazioni dei redditi" di pagina 8 della presente pubblicazione.

REGOLARIZZAZIONE ADEMPIMENTI FORMALI

La remissione *in bonis* è una forma particolare di ravvedimento operoso, introdotta con l'art.2, comma 1, D.L. n. 16/12. Lo scopo è quello di evitare che adempimenti formali non eseguiti tempestivamente precludano la possibilità per il contribuente di fruire di alcuni benefici fiscali. L'adempimento deve essere eseguito entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile e deve essere versata contestualmente la sanzione in misura fissa nella misura di Euro 250.

Pertanto, anche la regolarizzazione di adempimenti formali propedeutici alla fruizione di benefici di natura fiscale o all'accesso a regimi fiscali opzionali ha come termine la data di scadenza delle dichiarazioni.

Per poter beneficiare della remissione *in bonis*, il contribuente deve soddisfare determinati requisiti fondamentali:

1. regolarità sostanziale: il contribuente deve essere in regola con tutti gli adempimenti sostanziali, ossia deve aver adempiuto al pagamento delle imposte dovute;
2. mancanza di dolo: gli errori commessi non devono essere frutto di dolo o frode, ma semplici omissioni o ritardi formali;
3. tempestività della sanatoria: la sanatoria deve essere effettuata entro la prima dichiarazione utile o, in ogni caso, prima che l'amministrazione finanziaria abbia avviato attività di controllo.

La remissione *in bonis* è utilizzabile, ad esempio, per i seguenti adempimenti:

Comunicazione ENEA

In relazione agli interventi di recupero edilizio, agli interventi antisismici ed al bonus mobili, deve essere trasmessa telematicamente all'Enea un'apposita comunicazione ex articolo 16, comma 2-bis, D.L. n. 63/13, nel caso in cui da detti interventi derivi un risparmio energetico.

Il beneficio della detrazione per lavori di efficienza energetica degli edifici è subordinato all'invio di apposita comunicazione all'Enea entro 90 giorni dalla ultimazione dei lavori, in mancanza della quale può essere sfruttata la remissione in bonis. L'istituto può essere utilizzato nel caso di:

- comunicazioni omesse;
- comunicazioni annullate;
- comunicazioni compilate online non inviate.

Cedolare secca

La tardiva presentazione del modello per l'opzione per la cedolare secca nelle locazioni immobiliari può essere sanata a condizione che non si tratti di un mero ripensamento.

Pertanto non è possibile la remissione se:

- è già stata pagata l'imposta di registro;
- non è stata inviata la raccomandata all'inquilino.

Modello EAS

Per beneficiare della non imponibilità, ai fini Ires e Iva dei corrispettivi, delle quote e dei contributi, gli enti non commerciali di tipo associativo devono trasmettere, in via telematica, i dati e le notizie fiscalmente rilevanti, mediante un apposito modello EAS, entro 60 giorni dalla data di costituzione.

Trasparenza fiscale, consolidato fiscale, opzione Irap da bilancio, *tonnage tax*

I regimi come la trasparenza fiscale (art. 115 del TUIR), il consolidato nazionale (art. 119 del TUIR), la *tonnage tax* (art. 155 del TUIR) e la determinazione della base imponibile IRAP degli imprenditori individuali e delle società di persone con le regole dettate per le società di capitali (art. 5-bis del D.Lgs. n. 446/97) devono essere indicate nella *"dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare l'opzione"*.

Le opzioni in oggetto rientrano nella remissione in bonis.

Quadro RQ

Per le assegnazioni e trasformazioni agevolate previste dalla Legge di bilancio 2023 valgono i termini ordinari di accertamento: 5 anni dalla dichiarazione, che diventano 7 in caso di omissione. L'omessa compilazione può far saltare i benefici. Per evitare di perdere i benefici fiscali conseguenti alla normativa agevolativa si può evitare avvalendosi dell'istituto della "remissione in bonis".

Per esempio, la mancata comunicazione nel quadro RQ del modello reddito 2024 di una cessione agevolata che ha avuto luogo nel corso del 2023, può essere sanata compilando il quadro RQ del modello Redditi 2025, in scadenza il 31 ottobre 2025.

DICHIARAZIONI CORRETTIVE NEI TERMINI

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO			Comunicazione CPB	Consolidato		Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	VO	AC	ISA			Trasparenza							

Entro il 31 ottobre è possibile presentare un modello correttivo, per rettificare una dichiarazione precedentemente presentata.

Nel caso in cui la dichiarazione correttiva evidenzia una maggiore imposta dovuta (o un minor credito), il contribuente dovrà versare il maggior importo, usufruendo del ravvedimento operoso.

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE

TIPO DI DICHIARAZIONE	Quadro VO			Comunicazione CPB	Consolidato		Trust	Addizionali IRES	Correttiva nei termini	Dichiarazione integrativa	Dichiarazione integrativa (art. 2, co. 8-ter, DPR 322/98)	Dichiarazione integrativa errori contabili	Eventi eccezionali
	VO	AC	ISA			Trasparenza							

Dopo il termine dell'invio della dichiarazione, quindi a partire dal 1° novembre 2025, al fine di regolarizzare spontaneamente omissioni ed errori suscettibili di compromettere l'attendibilità, l'esattezza e la completezza della dichiarazione trasmessa nei termini, è possibile inviare una dichiarazione integrativa.

Presupposto affinché trovi applicazione la disciplina è l'esistenza di una dichiarazione validamente presentata. La regolarizzazione della posizione del contribuente avviene mediante:

- la presentazione della dichiarazione integrativa,
- il versamento delle imposte dovute corrispondenti all'eventuale maggior debito o minor credito utilizzato, aumentato degli interessi calcolati al tasso legale annuo (pari al 2% per l'anno 2025) dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente effettuato;
- il pagamento delle sanzioni previste per la specifica violazione, ridotte per effetto del ravvedimento.

Con riferimento alle violazioni commesse a partire dal 1° settembre 2024, la sanzione ridotta è pari a:

1/10	nel termine di 30 giorni dalla data di scadenza
1/9	entro 90 giorni dall'omissione o dall'errore
1/8	entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/7	oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione
1/6	dopo la comunicazione dello schema di atto
1/5	dopo la constatazione della violazione mediante processo verbale

DICHIARAZIONI TARDIVE

Se non si adempie all'obbligo della dichiarazione entro il 31 ottobre, è comunque possibile trasmettere una dichiarazione "tardiva", entro 90 giorni dal termine di scadenza della dichiarazione.

Pertanto le dichiarazioni trasmesse nel periodo dal 1° novembre 2025 al 29 gennaio 2026 saranno considerate valide.

Le imposte dovute andranno pagate avvalendosi del ravvedimento operoso.

In caso di dichiarazione senza imposta dovuta, si applica la sanzione fissa di € 250, che, per effetto del ravvedimento operoso, viene ridotta a 1/10, quindi a € 25.

DICHIARAZIONI OMESSE

La dichiarazione dei redditi si considera omessa quando non viene presentata dopo 90 giorni dalla scadenza, quindi nel caso dei modelli Redditi Persone Fisiche, Società di capitali e modello IRAP, se la presentazione avviene dopo il 29 gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza;

Oltre al ritardo nella presentazione del modello dichiarativo, la fattispecie di omessa presentazione della dichiarazione si realizza anche in altre fattispecie:

1. dichiarazione dei redditi presentata con ritardo superiore a 90 giorni: la dichiarazione è considerata omessa, ma costituisce titolo per la riscossione dell'imposta in base agli imponibili in essa indicati;
2. dichiarazione dei redditi redatta su stampati non conformi ai modelli ministeriali: la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati;
3. dichiarazione dei redditi non sottoscritta: la dichiarazione è nulla e non costituisce titolo per la riscossione delle imposte relative agli imponibili in essa indicati. La nullità può essere sanata se il soggetto tenuto a sottoscrivere la dichiarazione vi provvede entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito da parte dell'ufficio territorialmente competente.

Il D.Lgs. n. 87/2024 di riforma del sistema sanzionatorio ha modificato le sanzioni per le dichiarazioni omesse, a partire dalle violazioni commesse dal 1° settembre 2024: si applica la sanzione amministrativa del 120 % dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di Euro 250.

Se non sono dovute imposte, la sanzione va da Euro 250 a Euro 1.000, che possono essere aumentate fino al doppio nei confronti dei soggetti obbligati alla tenuta di scritture contabili.

Nei casi in cui la dichiarazione omessa è presentata oltre i 90 giorni, ma non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43, D.P.R. n. 600/1973 e, comunque, prima dell'inizio di qualunque attività amministrativa di accertamento di cui il contribuente abbia avuto formale conoscenza è prevista l'applicazione sull'ammontare delle imposte dovute della sanzione al 25% al triplo (75%).

Per le violazioni commesse fino al 31 agosto 2024 valgono le regole precedenti: nei casi di omessa presentazione della dichiarazione ai fini reddituali e dell'Irap, si applica la sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare delle imposte dovute, con un minimo di Euro 250.

Se non sono dovute imposte, si applica la sanzione da Euro 250 a Euro 1.000.

Stampa di libri e registri contabili: gli adempimenti connessi all'invio delle dichiarazioni dei redditi



A cura di **Massimo Gamberoni**

Come ogni anno, al fine di adempiere correttamente agli obblighi di legge, l'invio della dichiarazione dei redditi fa scattare una serie di adempimenti contabili e fiscali che consistono nella stampa (o nella conservazione sostitutiva) di libri e registri. Si tratta di attività estremamente importanti, in quanto la mancata osservanza delle disposizioni previste per la regolare tenuta della contabilità può consentire all'Amministrazione Finanziaria di procedere con l'accertamento analitico-induttivo o induttivo senza tenere conto delle scritture contabili.

PREMESSA

I registri contabili devono essere stampati “**entro tre mesi** dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi”. Tale termine, per l'anno d'imposta 2024 è fissato per il **31 gennaio 2026**, considerato che la data del 31 ottobre 2025 rappresenta il **termine ultimo** di presentazione della dichiarazione dei redditi per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare. Questo termine riguarda:

- registri IVA;
- libro giornale;
- libro inventari;
- partitari contabili;
- registro contabilità fiscale di magazzino.

Sfugge al termine dei “tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi” il **registro dei beni ammortizzabili**, che deve essere predisposto e stampato proprio entro il termine di invio dei dichiarativi.

NUMERAZIONE E BOLLATURA

Come si evidenzia nella tabella seguente, la **numerazione progressiva** è adempimento necessario per i Registri IVA, il Registro dei Beni ammortizzabili, il Libro Giornale e il Libro inventari. Sono invece esclusi dall'obbligo di numerazione i partitari e la contabilità di magazzino. Relativamente alla **bollatura**, l'art. 2215 C.C. non prevede l'obbligo della bollatura e della vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari. Tale obbligo rimane in capo ai libri sociali obbligatori previsti dall'art. 2421 C.C. e ogni altro libro o registro per i quali l'obbligo della bollatura è previsto da norme speciali.

Libro o registro	Bollatura	Numerazione progressiva	Imposta di bollo
Registri IVA	No	Si*	No
Beni ammortizzabili	No	Si*	No
Libro giornale	No	Si*	Si**
Libro inventari	No	Si*	Si**
Partitari	No	No	No
Contabilità di magazzino	No	No	No
Libri sociali (Soci, Assemblea, C.d.A., ecc.)	Si	Si	Si

(*) Si deve procedere alla numerazione progressiva prima dell'utilizzo del registro.

(**) L'imposta di bollo è dovuta per un importo pari a € 16 ogni 100 pagine o frazioni (ovvero ogni 2.500 registrazioni o frazioni di esse per la tenuta dei libri su supporti informatici).

Si noti che le società sono soggette a una tassa iniziale di libro (società di persone) o a una tassa annuale forfetaria (società di capitali).

IMPOSTA DI BOLLO PER REGISTRI SU SUPPORTO CARTACEO

Imprese individuali, Società di persone e assimilate: se i libri di cui all'art. 2214 Codice Civile (libro giornale e inventari) sono tenuti da **soggetti diversi** da quelli che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, prevista per la numerazione e bollatura di libri e registri, l'imposta di bollo **è stabilita in € 32,00 per ogni 100 fogli o frazione**.

Società di capitali: se i libri di cui all'art. 2214 Codice Civile (libro giornale e inventari) sono tenuti da soggetti che assolvono in modo forfetario la tassa di concessione governativa, prevista per la numerazione e bollatura di libri e registri, l'imposta di bollo **è fissata in € 16,00 per ogni 100 fogli o frazione**.

MODALITÀ DI PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento dell'imposta di bollo può essere assolto mediante

- applicazione di apposito **contrassegno** che sostituisce le marche da bollo (sulla prima pagina numerata);
- versamento diretto con **Mod. F23**, secondo le modalità di cui al D. Lgs. 237/1997 (**Gli estremi della relativa ricevuta di pagamento devono essere riportati sulla 1ª pagina** di ciascun libro o registro).

N.B.: L'imposta di bollo, dovuta per la formalità di numerazione, deve essere assolta prima che il registro sia posto in uso, ossia **prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina**.

ASSOLVIMENTO DELL'IMPOSTA DI BOLLO SU DOCUMENTI INFORMATICI

Modalità di versamento: l'imposta è versata utilizzando il modello F24 riportando il codice "2501" e indicando quale anno, l'anno d'imposta per cui si effettua il pagamento.

Termine: il pagamento dell'imposta relativa alle fatture, agli atti, ai documenti e ai registri emessi o utilizzati durante l'anno avviene in un'unica soluzione, **entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio**.

Registri: l'imposta sui libri e sui registri tenuti in modalità informatica è dovuta **ogni 2.500 registrazioni** o frazioni di esse.

TASSE DI CONCESSIONE GOVERNATIVE

Società di capitali: rimane fermo l'obbligo del versamento, della tassa forfetaria annuale di **€ 309,87** (o di **€ 516,46 nel caso in cui il capitale sociale sia superiore a € 516.456,90**). Il pagamento deve essere fatto entro il **16.03** di ogni anno con Modello F24.

Imprese individuali e società di persone: è abolito l'obbligo di versamento della tassa di € 51,65 dovuta per ogni 500 pagine o frazione di libro giornale o libro inventari da bollare.

STAMPA, TENUTA E CONSERVAZIONE

Il codice civile impone l'obbligo di tenuta del **libro giornale**, del libro degli **inventari**, del **fascicolo** della **corrispondenza**, delle **fatture** e di tutte le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa. Sempre il codice prevede la modalità di tenuta della contabilità stabilendo come *“tutte le scritture devono essere tenute secondo le norme di **un'ordinata contabilità**, senza **spazi in bianco**, senza **interlinee** e senza **trasporti a margine**”*. L'art. 2220 c.c. prevede, infine, la modalità di conservazione della contabilità. La funzione principale assolta dai libri contabili è quella di rappresentare i singoli atti compiuti dall'impresa e consentire una rappresentazione veritiera della situazione **finanziaria** ed **economica** dell'attività. Oltre ai libri citati, la normativa fiscale impone la redazione dei **registri Iva**, registro **beni ammortizzabili**, libro **mastro** e quando vi sono i requisiti la redazione delle scritture di **magazzino**. Le norme sul lavoro obbligano invece il datore di lavoro a tenere il **libro unico del lavoro**.

I documenti previsti dal codice civile **devono essere conservati** presso l'azienda (o presso terzi) per **10 anni** dalla data dell'ultima registrazione. È ammessa la conservazione elettronica con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione, purché le registrazioni corrispondano ai documenti e possano in ogni momento essere estrapolate informazioni dagli archivi informatici: in questa ipotesi il contribuente dovrà comunicare l'avvenuta conservazione in modalità elettronica dei documenti. I documenti informatici devono essere conservati in modo tale che siano rispettate le norme del codice civile e le norme tributarie riguardanti la corretta tenuta della contabilità.

A seguito della legge di conversione del D.L. n. 73/2022, la **conservazione** con sistemi elettronici è da considerarsi **regolare** in difetto di trascrizione su supporti cartacei o di **conservazione sostitutiva digitale** se, in sede di **accesso**, **ispezione** e **verifica**, gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi e sono stampati a seguito di richiesta degli organi procedenti.

Cartacea	La conservazione cartacea richiede il solo rispetto delle regole inerenti la corretta tenuta della contabilità su supporti cartacei
Elettronica	L'art. 2215-bis c.c. prevede che i libri, i repertori, le scritture e la documentazione, la cui tenuta è obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento o che sono richiesti dalla natura o dalle dimensioni dell'impresa, possono essere formati e tenuti anche con strumenti informatici. La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare, in difetto di trascrizione su supporti cartacei, se anche in sede di controlli e ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e siano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti e in loro presenza. In deroga a quanto previsto dal c. 4-ter, la tenuta e la conservazione di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto sono, in ogni caso, considerate regolari in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge o di conservazione sostitutiva digitale (D.Lgs. 82/2005), se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e sono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti e in loro presenza (art. 7, c. 4-quater D.L. 357/1994).

LIBRO INVENTARI

Il libro inventari relativo all'anno 2024 dovrà essere **stampato**, sempre entro la scadenza del **31 gennaio 2026**, e **firmato** dall'imprenditore e/o dal legale rappresentante. La stampa deve comprendere:

- il **bilancio di verifica definitivo**, completo di dettaglio analitico dei saldi clienti e fornitori;
- il dettaglio delle **rimanenze finali di magazzino** con il relativo criterio di valutazione (in particolare per le ditte individuali e società di persone che non redigono la nota integrativa);
- per le società di capitali occorre stampare inoltre il **bilancio UE** completo di nota integrativa ed il **raccordo** tra bilancio di verifica e bilancio UE;
- il dettaglio delle **rivalutazioni** dei beni effettuate.

Si ricorda che con riguardo alle **rimanenze finali** la Corte di Cassazione con la sentenza n. 14501 del 10 luglio 2015 ha previsto che in caso di **omessa presentazione** del prospetto analitico delle rimanenze finali, l'ufficio può procedere ad **accertamento induttivo**.

La tenuta del libro inventari è obbligatoria, secondo le disposizioni del Codice Civile, per gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, fatta eccezione per i piccoli imprenditori. Simmetricamente, la normativa fiscale prescrive la tenuta del libro inventari per i soggetti titolari di reddito d'impresa in regime di contabilità ordinaria sia per obbligo di legge sia per opzione.

PARTITARI CONTABILI E LIBRO GIORNALE

Gli imprenditori che esercitano **attività commerciali** e non rivestono la qualifica di piccoli imprenditori devono tenere, secondo quanto disposto dall'art. 2214 Codice Civile, il **libro giornale**. Analogamente, le disposizioni fiscali prevedono l'**obbligo** della tenuta del libro giornale per i soggetti titolari di reddito d'impresa in **contabilità**

ordinaria. È inoltre obbligatoria anche la stampa dei **partitari contabili**, i cosiddetti “**mastrini**”. I partitari devono contenere tutte le movimentazioni contabili per ciascun conto del piano dei conti utilizzato nell'anno, ivi compreso ogni singolo cliente e fornitore, e devono essere stampati dopo la data di chiusura dei conti, che deve comparire nella stampa degli stessi. I **partitari** non devono essere necessariamente numerati progressivamente, né bollati o vidimati, ma solo stampati.

Il libro giornale deve indicare **giorno per giorno**, le operazioni relative all'esercizio dell'impresa e deve essere **numerato progressivamente** in ogni pagina, con l'indicazione, pagina per pagina, dell'anno cui si riferisce (ad esempio per il 2025: 2025/1, 2025/2, ecc.). La numerazione deve essere predisposta **prima di essere messo in uso**.

Il libro giornale deve essere tenuto secondo le norme di un'ordinata contabilità. Non deve quindi contenere **spazi in bianco**, deve essere senza interlinee e senza trasporti in margine. Non si possono fare **abrasioni** e, se è necessaria qualche **cancellazione**, questa deve eseguirsi in modo che le **parole cancellate** siano **leggibili**.

TERMINI PER LE REGISTRAZIONI

Le **registrazioni** all'interno del libro giornale vanno effettuate non oltre **60 giorni dall'operazione**. Ciò in considerazione del fatto che si tratta di scritture cronologiche.

Risulta possibile utilizzare, nei casi in cui ciò sia richiesto dalla natura, dalle dimensioni e, in generale, dalle esigenze organizzative della specifica impresa, libri giornali **sezionali** nei quali vengono registrate, in stretto ordine cronologico, tutte le **operazioni** relative a **singoli servizi** dell'azienda, quindi, anche a **distinte unità operative** dell'azienda, con riepilogo riassuntivo nel libro giornale generale.

CONTABILITÀ DI MAGAZZINO

Le società obbligate alla tenuta della **contabilità di magazzino** devono stampare le **schede** di magazzino per **articolo** con indicazione dei **carichi** e degli **scarichi** avvenuti nell'anno e le **quantità** e **valori** alla fine dello stesso; il registro non è vidimato e non è soggetto ad imposta di bollo.

LIBRI SOCIALI

Per le società di capitali la legge prescrive l'ulteriore obbligo di tenuta dei cosiddetti **libri sociali**, i quali riportano tutti gli **atti relativi allo svolgimento dell'attività sociale**, la **composizione degli organi societari** e le loro **deliberazioni**. Devono essere **conservati** per un minimo di **10 anni** dalla data dell'ultima registrazione e, in ogni caso, fino alla definizione dell'eventuale accertamento relativo al corrispondente periodo d'imposta.

ATTIVITÀ DI VERIFICA DI SINDACI E REVISORI

Il collegio sindacale o il revisore sono chiamati a verificare la **regolare tenuta della contabilità** sociale e la corretta rilevanza dei fatti di gestione nelle scritture contabili nel corso dell'esercizio. Il codice civile stabilisce come il **collegio sindacale** debba vigilare “sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, **sull'adeguatezza dell'assetto** organizzativo, amministrativo e **contabile** adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento”. Il D. Lgs. n. 39/2010 prevede come anche il revisore legale debba procedere alla verifica della **regolare tenuta della contabilità**, riscontrando i seguenti punti:

- rispetto delle norme civilistiche e fiscali connesse alle modalità e alle tempistiche di rilevazione delle scritture contabili;
- rispetto delle norme civilistiche e fiscali connesse alle modalità e alle tempistiche di redazione, vidimazione e conservazione dei libri sociali;
- rispetto di norme civilistiche e fiscali connesse alle modalità e alle tempistiche di redazione, vidimazione e conservazione dei libri sociali obbligatori;
- rilevazione dell'esecuzione degli adempimenti fiscali e previdenziali.

Libro delle Determinazioni dei Soci, CDA e comitato esecutivo	• Verificare che ogni verbale sia sottoscritto da presidente e segretario. • In relazione al libro verbali delle assemblee deve essere controllata l'avvenuta trascrizione di atto costitutivo, statuto e di tutti i verbali di assemblea straordinaria. • Sul libro verbali del consiglio di amministrazione deve essere trascritto ogni anno il verbale di approvazione del progetto di bilancio, corredato del progetto stesso, comprensivo della relazione sulla gestione.
Libro del collegio sindacale	• Verificare che ogni verbale sia sottoscritto da tutti i sindaci.
Libro inventari	• Verificare che per ogni anno riporti il bilancio, completo di nota integrativa, indicazione delle attività e passività, indicazione delle rimanenze suddivise per categorie omogenee, con specifica di quantità e valore. • Deve, inoltre, essere controllato che ogni inventario risulti sottoscritto.
Libro giornale	• Oltre alla corretta numerazione (con il numero preceduto dall'anno di riferimento) e bollatura, deve essere verificata la corretta registrazione delle operazioni in ordine cronologico.
Registri IVA	• Per il registro acquisti e vendite deve essere verificata la presenza dei dati minimi imposti dalla legge (fattura, nominativo del fornitore o cliente, imponibile, imposta, titolo di esenzione, non imponibilità). • La R.M. 8.10.1997 n. 206 ha previsto la tenuta di un registro riassuntivo, nel quale riepilogare i totali mensili di tutte le operazioni ai fini delle liquidazioni periodiche, qualora il contribuente adotti distinte serie di numerazioni delle fatture emesse, numerate progressivamente nell'ambito della stessa serie.

Registro delle merci in c/deposito, lavorazione, ecc.	• Tale registro deve essere predisposto per vincere la presunzione di cessione o di acquisto dei beni che si trovano o non si trovano nel luogo di esercizio dell'attività. • Il registro può essere sostituito dal documento di trasporto (DDT) o altro documento emesso per la movimentazione dei beni a titolo non traslativo della proprietà. • Il DDT dovrà però contenere l'espressa indicazione della causale del trasporto non traslativa della proprietà del bene (deposito, lavorazione, passaggi intermedi...) e dovrà essere conservato sia dall'emittente sia dal destinatario. • Vi devono essere annotati i beni e le merci ricevute o inviate in c/deposito o lavorazione, consegnate in prova o in comodato gratuito, ovvero qualsiasi altra consegna di beni effettuata per motivi diversi dalla vendita. • Relativamente al contenuto si evidenziano le seguenti ipotesi: - in caso di ricevimento: • estremi del documento di entrata dei beni; • data anagrafici del consegnante; • natura, qualità e quantità dei beni ricevuti; • estremi del documento di uscita dei beni; • data anagrafici del soggetto che riceve i beni in uscita; • natura, qualità e quantità dei beni ancora presenti; - in caso di consegna: • estremi del documento di entrata dei beni; • data anagrafici del consegnante; • natura, qualità e quantità dei beni consegnati; • estremi del documento di restituzione di beni; • data anagrafici del soggetto che restituisce i beni; • natura, qualità e quantità dei beni ancora presso terzi.
---	--

DEMATERIALIZZAZIONE DI LIBRI SOCIALI E SCRITTURE CONTABILI

Attualmente sussiste la possibilità per l'impresa di **adempiere agli obblighi** di tenuta e conservazione della propria documentazione amministrativo-contabile e fiscale **senza procedere necessariamente alla loro stampa** su supporto cartaceo. La tanto auspicata **“dematerializzazione”** delle scritture delle società sembrerebbe oramai divenuta una consolidata realtà.

Il D.L. 34/2019 (il c.d. decreto “Crescita”), ha dato un importante impulso per la dematerializzazione. Il testo oggi in vigore prevede che la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi elettronici su qualsiasi supporto è, in ogni caso, considerata **regolare** in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, **se in sede di accesso**, ispezione o verifica, gli stessi **risultano aggiornati** sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli **organi procedenti** ed in loro presenza.

TENUTA INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Con la nuova formulazione dell'art. 2215-*bis* c.c. sussiste la possibilità di formare e tenere le scritture contabili in modalità informatica. Per garantire gli estremi di numerazione progressiva e vidimazione, previsti per le scritture tenute con il metodo tradizionale su supporto cartaceo, sono state introdotte due precise misure in conseguenza della differente metodica utilizzata per la tenuta e conservazione dei registri. Sono stati, infatti, sanciti la **“firma digitale”** la **“marcatuta temporale”** da apporre entro precise scadenze. In particolare, viene sancito che gli obblighi di numerazione progressiva e di vidimazione previsti dalle disposizioni di legge o di regolamento per la tenuta dei libri, repertori e scritture sono assolti, in caso di tenuta con strumenti informatici, mediante apposizione, almeno una volta all'anno, della marcatura temporale e della firma digitale dell'imprenditore o di altro soggetto dal medesimo delegato.

Con firma digitale: Il documento viene riferito all'imprenditore o ad un suo delegato e viene ulteriormente reso immutabile.

Con marcatura temporale: Risultano attribuiti al documento considerato (registro contabile o libro sociale) una data ed un orario ben precisi, in ogni caso facenti fede e prova, e dunque opponibili a terzi.

Tra la firma digitale e la marca temporale deve essere osservata una specifica **sequenzialità** che richiede **prima** l'apposizione della **firma** e **poi** successivamente quella della **marca temporale**.

Tale adempimento sequenziale consente di evitare un'eventuale sostituzione successiva della firma digitale.

Le scritture contabili, ancorché istituite sin dall'origine su elaboratori elettronici, che siano carenti della firma digitale e della marca temporale, non possono assumere alcuna rilevanza giuridica a meno che non si provveda con la stampa su supporto cartaceo degli stessi.

La formulazione estremamente ampia dell'art. 2215-bis c.c. implica che il regime di dematerializzazione possa trovare applicazione con riferimento a:

- **scritture contabili obbligatorie ai fini civilistici** (libro giornale, libro degli inventari, ecc.);
- **scritture contabili richieste dalla normativa tributaria** (registri Iva, registro dei beni ammortizzabili, ecc.);
- **libri sociali obbligatori** (libro dei soci, libro delle adunanze e delle delibere delle assemblee, del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale o dei revisori, ecc.).

EFFICACIA PROBATORIA DEI DOCUMENTI INFORMATICI

I documenti digitali formati in ottemperanza della regolamentazione prescritta assumono la **medesima efficacia probatoria** dei documenti formati su supporto cartaceo.

Trovano applicazione in merito le prescrizioni sulla efficacia probatoria dei documenti sia contro l'imprenditore che tra imprenditori.

OBBLIGHI DI CONSERVAZIONE

La dematerializzazione deve garantire la **disponibilità, leggibilità ed immutabilità** nel tempo dei documenti, ivi ricomprese le scritture contabili ed i libri sociali di un'impresa.

Tutte le scritture di norma devono essere **conservate per dieci anni** dalla data dell'ultima registrazione. Anche i **documenti dematerializzati**, quindi, devono essere conservati nel tempo e con la garanzia della loro **disponibilità, leggibilità ed immutabilità**. In assenza di norme specifiche la dematerializzazione viene disciplinata dalle norme contenute nel **CAD** (Codice dell'Amministrazione Digitale).

FOCUS: CONSERVAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE

La **conservazione** delle **fatture elettroniche** deve essere eseguita entro il 3° mese successivo al termine di presentazione delle dichiarazioni annuali. È una procedura legale/informatica regolamentata dalla legge italiana, in grado di garantire nel tempo la **validità legale** di un documento informatico. Più nel dettaglio, la conservazione elettronica **equipara**, sotto certe condizioni, i documenti **cartacei** con quelli **elettronici**, permettendo ad aziende e all'amministrazione pubblica di risparmiare sui costi di stampa, di stoccaggio e di archiviazione. Il risparmio è particolarmente significativo per la documentazione che deve essere, a norma di legge, conservata per più anni. Conservare digitalmente significa sostituire i documenti cartacei con l'equivalente documento in formato digitale che è **"bloccato"** nella forma, contenuto e tempo attraverso la firma digitale e la marca temporale.

Infatti, mediante la **firma digitale** è data la "paternità" e reso immodificabile un documento informatico; la **marca temporale**, infine, permette di datare in modo certo il documento digitale prodotto.

Fatturazione elettronica e conservazione elettronica sono concetti distinti, ma strettamente complementari. La prima attiene alle **modalità di emissione e trasmissione della fattura**; la seconda è relativa alla **facoltà** per le imprese di **archiviare** la documentazione contabile, fiscale e amministrativa su **supporti magnetici** (cd, hard disk ecc.).

Mentre la fatturazione elettronica non può prescindere dalla conservazione elettronica, quest'ultima ha un ambito di applicazione ben più ampio, potendo riguardare sia i documenti (non solamente le fatture, ma potenzialmente tutti i documenti di impresa) che nascono in formato elettronico, sia i documenti cartacei per i quali il contribuente decide di avvalersi di una modalità elettronica di conservazione, sostitutiva della carta.

La procedura di conservazione dei documenti informatici:

- deve rispettare le vigenti disposizioni in materia di tenuta della contabilità;
- deve consentire le funzioni di ricerca e di estrazione delle informazioni dagli archivi informatici in relazione almeno al cognome, al nome, alla denominazione, al codice fiscale, alla partita Iva, alla data o associazioni logiche di questi ultimi, laddove tali informazioni siano obbligatoriamente previste;
- termina con l'apposizione di un riferimento temporale opponibile a terzi sul pacchetto di archiviazione;
- è effettuata entro il termine di 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.

In caso di verifiche, controlli o ispezioni, il documento informatico è reso leggibile e, a richiesta, disponibile su supporto cartaceo o informatico presso la sede del contribuente, ovvero presso il luogo di conservazione delle scritture dichiarato nella dichiarazione di inizio attività. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica, secondo le modalità stabilite con provvedimenti delle competenti Agenzie fiscali.

Gli acconti d'imposta 2025



A cura di **Pierfranco Santini, Alessio Zanoni e Chiara Taravella**

Ogni anno, i soggetti IRPEF e IRES, oltre all'imposta a saldo relativa al periodo precedente, sono tenuti a versare un acconto d'imposta per il periodo corrente. Sono altresì chiamati al versamento dell'acconto i contribuenti in regime forfetario (Legge n. 190/2014), quelli in regime dei minimi (riformati dal D.L. n. 98/2011) e coloro che assoggettano a tassazione sostitutiva con cedolare secca i redditi da locazione di immobili a uso abitativo (D.Lgs. n. 23/2011). È richiesto il versamento degli acconti anche sulle imposte collegate al quadro RW, quali l'IVIE (Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero), l'IVAFE (Imposta sul valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero) e l'imposta sulle crypto-attività. Il calcolo dell'acconto può avvenire come metodo storico, basandosi sui redditi prodotti nell'esercizio precedente a quello di versamento, o con metodo previsionale, stimando i redditi da dichiarare per l'esercizio in corso.

Il versamento delle imposte è un appuntamento annuale che nessun contribuente può evitare. La scadenza è solitamente prevista, per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, tra i mesi di giugno e novembre. Al fine di calcolare correttamente il versamento dovuto, è necessario determinare le imposte a saldo per l'anno precedente e le imposte in acconto per l'anno in corso.

È proprio quest'ultima componente, l'acconto di imposta, che solleva perplessità. Si tratta infatti, di un pagamento anticipato conteggiato sulla base di redditi non ancora prodotti in via definitiva, pagamento peraltro obbligatorio sulla base dell'art. 1 della Legge 97 del 1977 che recita *"A decorrere dall'anno 1977 i contribuenti soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche o all'imposta sul reddito delle persone giuridiche devono versare ... a titolo di acconto dell'imposta dovuta per l'anno stesso un importo pari a ..."*

Per capire meglio come funziona l'acconto d'imposta, il suo calcolo e le scadenze di versamento, è importante esaminare la vasta normativa tributaria italiana.

Iniziamo dunque ad affermare che si tratta di un versamento che riguarda principalmente le imposte dirette e cioè:

- IRPEF;
- IRAP;
- IRES;
- Imposta sostitutiva per il regime forfetario e quello dei minimi;

varie e ulteriori imposte sostitutive legate al reddito (cedolare secca, noleggio occasionale unità da diporto, ecc.)

Solo in via residuale l'acconto d'imposta può riguardare anche le imposte indirette, quali le patrimoniali evidenziate nel quadro RW della dichiarazione dei redditi (IVIE, IVAFE e imposta sulle crypto-attività) e l'Iva. Non dimentichiamoci, inoltre, che è previsto il versamento dell'acconto anche sui contributi INPS riservati agli iscritti della gestione separata e delle gestioni degli artigiani e dei commercianti.

L'ACCONTO IRPEF E IRES

Per ciò che concerne l'IRPEF, sono tenute al pagamento dell'acconto le persone fisiche che per il periodo d'imposta precedente a quello di versamento, abbiano dichiarato un debito d'imposta superiore a € 51,65.

Per l'IRES sono tenute al versamento le società e gli enti di cui all'articolo 73, comma 1, D.P.R.n. 917/1986 e cioè:

- le società di capitali: società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata, cooperative e di mutua assicurazione, residenti nel territorio dello Stato;
- gli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato che:
 - hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti commerciali);
 - non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (enti non commerciali) e gli organismi di investimento collettivo del risparmio;
- le società e gli enti di ogni tipo, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato, che nel periodo d'imposta precedente a quello di versamento abbiano dichiarato un debito d'imposta superiore a € 20,66.

Per l'anno 2025 l'acconto:

- IRPEF è pari a 100% dell'importo indicato a rigo *"Differenza"* del quadro RN del modello REDDITI PF 2025;
- IRES è pari al 100% dell'importo indicato a rigo *"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"* del Modello REDDITI SC 2025 o del Modello REDDITI ENC 2025.

Come disposto dall'articolo 17, comma 3, D.P.R. N. 435/2011, *"i versamenti di acconti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, nonché quelli relativi all'imposta regionale sulle attività produttive, sono effettuati in due rate salvo che il versamento da effettuare alla scadenza della prima rata non superi euro 103"*.

DETERMINAZIONE DELL'ACCONTO DOVUTO

Vi sono due modalità per determinare l'importo dovuto come acconto IRPEF e IRES:

- in base all'imposta dovuta per i redditi dell'anno precedente, come risultante dalla dichiarazione dei redditi (metodo storico);
- in base all'imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare, in relazione al reddito previsto per l'anno in corso (metodo previsionale).

Con il metodo storico l'acconto va calcolato su quanto dichiarato dal contribuente con riferimento al periodo d'imposta precedente. Tale metodo permette di considerare come base per il conteggio dell'acconto, l'imposta a saldo risultante dalla dichiarazione dei redditi da presentarsi nell'anno di versamento.

Con il metodo previsionale, qualora nell'anno in corso si ritenga di realizzare redditi inferiori o di dichiarare una minore imposta dovuta, il contribuente ha la facoltà di versare un minore acconto o di azzerarlo completamente, senza incorrere in sanzioni, purché la somma degli acconti versati in base alla stima sia almeno pari:

- per l'acconto IRPEF, al 100% del rigo *"Differenza"*, che in base alle presunzioni effettuate, dovrebbe comparire nella dichiarazione dei redditi da presentare dell'anno successivo a quello di versamento;
- per l'acconto IRES, al 100% del rigo *"IRES dovuta o differenza a favore del contribuente"* che in base alle presunzioni effettuate, dovrebbe comparire nella dichiarazione dei redditi da presentare dell'anno successivo a quello di versamento.

In linea di massima l'acconto andrà ricalcolato con metodo previsionale qualora per l'anno in corso ci si aspetti:

- costi di impresa o di lavoro autonomo di rilevante importo, che riducano in maniera considerevole l'imponibile da tassare;
- maggiori oneri deducibili o detraibili rispetto al periodo d'imposta precedente;
- cessazione o sospensione dell'attività;
- opzione per regimi fiscali assoggettati ad imposta sostitutiva (cedolare secca, forfettario, ecc.).

VERSAMENTO DELL'ACCONTO IRPEF E IRES

Gli acconti IRPEF ed IRES sono versati in due rate con una duplice scadenza:

- la prima rata coincidente con il versamento del saldo d'imposta dell'anno precedente (giugno o luglio con la maggiorazione dello 0,40%);
- la seconda rata il 30 novembre.

Fanno eccezione i contribuenti IRES con esercizio non coincidente con l'anno solare, i quali effettuano i versamenti dell'acconto:

- per la prima rata, entro la stessa scadenza prevista per il pagamento a saldo dell'imposta dovuta per l'anno precedente e cioè entro il sesto mese successivo al termine del periodo d'imposta di riferimento;
- per la seconda rata, entro l'undicesimo mese successivo al termine del periodo d'imposta di riferimento.

Ai sensi dell'articolo 58, comma 1, D.L. 124/2019, i soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA;
- dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, del relativo Decreto di approvazione del MEF;

versano degli acconti di IRPEF e IRES in 2 rate di pari importo, cioè il 50% ciascuna. Per gli altri contribuenti il versamento deve essere effettuato nella misura del 40% per la prima rata e del 60% per la seconda.

In caso di acconto dovuto inferiore a € 257 per i soggetti privi degli indicatori Isa e a € 206 per i soggetti con Isa, l'acconto è versato in un'unica soluzione alla data del 30 novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Se poi l'acconto risulta inferiore ad € 52 per i contribuenti IRPEF e ad € 21 per i contribuenti IRES, non va eseguito alcun versamento.

Nella tabella seguente si sintetizzano tutte le varie situazioni possibili.

ACCONTO 2025						
Modello	Soggetti senza ISA			Soggetti con ISA		
	Unica soluzione	Duplice soluzione		Unica soluzione	Duplice soluzione	
REDDITI PF quadro RN	Rigo "Differenza" da € 52,00 a € 257,00	Rigo "Differenza" superiore a € 257,00		Rigo "Differenza" da € 52,00 a € 206,00	Rigo "Differenza" superiore a € 206,00	
	Versamento al 100% entro novembre	I acconto al 40% entro giugno/luglio	Il acconto al 60% entro novembre	Versamento al 100% entro novembre	I acconto al 50% entro giugno/luglio	Il acconto al 50% entro novembre
REDDITI SC e ENC quadro RN	Rigo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" da € 21,00 a € 257,00	Rigo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" superiore a € 257,00		Rigo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" da € 21,00 a € 206,00	Rigo "IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" superiore a € 206,00	
	Versamento al 100% entro novembre	I acconto al 40% entro giugno/luglio	Il acconto al 60% entro novembre	Versamento al 100% entro novembre	I acconto al 50% entro giugno/luglio	Il acconto al 50% entro novembre

Le suddette regole sono applicabili anche agli acconti IRAP, a quelli per l'imposta sostitutiva dovuta da minimi e forfetari e per le imposte IVIE/IVAFE e cripto-attività.

IL REGIME FORFETTARIO E GLI ACCONTI D'IMPOSTA

Il regime forfettario è un regime fiscale agevolato, pensato per le imprese e i professionisti di minori dimensioni. Spesso definito come "flat tax", offre agevolazioni fiscali e contributive, a condizione che vengano rispettati i requisiti di accesso e permanenza.

I contribuenti che applicano il regime forfettario sono soggetti ad imposta sostitutiva nella misura del 5% o del 15%, a seconda che l'attività sia considerata nuova oppure no.

Come avviene con gli altri contribuenti IRES o IRPEF, anche i forfettari sono tenuti al versamento del saldo dell'imposta relativa all'anno precedente, nonché al versamento degli acconti, ma solo se nel modello redditi PF il rigo LM42 riporti una cifra pari o superiore a € 52.

Il pagamento degli acconti va effettuato con i seguenti codici tributo:

- 1790 per la prima rata di acconto, scadente alla data di versamento del saldo del periodo d'imposta precedente;
- 1791 per la seconda o unica rata di acconto, scadente il 30 novembre dell'anno di presentazione della dichiarazione dei redditi

È importante sottolineare che i soggetti per i quali il 2024 rappresenta il primo anno di applicazione del regime forfettario non sono obbligati al versamento degli acconti sull'imposta sostitutiva.

In caso di fuoriuscita dal regime forfettario, gli acconti d'imposta per l'anno in cui non si applica tale regime, non sono dovuti. Questo perché per quell'anno non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro LM del modello redditi.

Resta in ogni caso la facoltà di pagare comunque l'acconto, utilizzando come base di calcolo l'importo indicato nel rigo LM42 del modello redditi relativo all'anno precedente.

Soggetti senza ISA			Soggetti con ISA		
Unica soluzione	Duplice soluzione		Unica soluzione	Duplice soluzione	
Imposta dovuta anno precedente da € 52 a € 257	Imposta dovuta anno precedente superiore a € 257		Imposta dovuta anno precedente da € 52 a € 206	Imposta dovuta anno precedente superiore a € 206	
Versamento al 100% entro novembre	I acconto al 40% entro giugno/luglio	Il acconto al 60% entro novembre	Versamento al 100% entro novembre	I acconto al 50% entro giugno/luglio	Il acconto al 50% entro novembre

ACCONTO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER I CONTRIBUENTI MINIMI EX D.L. N. 98/2011

L'art. 1, commi dal 54 al 89, Legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) ha modificato i regimi fiscali e contabili agevolati riservati alle persone fisiche esercenti attività d'impresa, arte o professione, disponendo, a decorrere dal 01.01.2015, l'introduzione del nuovo regime fiscale agevolato (c.d. regime "forfettario") e l'abrogazione dei precedenti regimi agevolati, quali:

- il regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della L. n. 388/2000);
- il regime di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità (artt. 27 co. 1, 2 e 7 del D.L. n. 98/2011 e 1 co. 96 - 115 e 117 della L. n. 244/2007);
- il regime agevolato per gli "ex minimi" (art. 27 co. 3 - 5 del D.L. n. 98/2011).

Ne consegue che non è più possibile l'accesso al regime in esame dal 1° gennaio 2016.

Per i contribuenti che applicavano il regime alla data del 31.12.2015 è invece consentita la permanenza fino alla sua scadenza naturale ossia:

- decorsi i primi cinque anni di attività;
- entro il limite maggiore del compimento del trentacinquesimo anno di età.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, D.L. n. 98/2011 il reddito di lavoro autonomo/impresa dei soggetti aderenti al regime

dei contribuenti minimi è assoggettato ad un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali in misura pari al 5%.

Per i soggetti in regime dei contribuenti minimi l'imposta sostitutiva viene liquidata (anche in acconto) con le stesse modalità e termini previsti per i soggetti IRPEF.

In particolare, l'acconto potrà essere determinato in due modi:

- con il criterio "storico", utilizzando il riferimento dell'imposta dovuta per l'anno precedente indicata nel rigo LM42 del modello redditi;

- con il criterio "previsionale", sulla base dell'imposta che si presume dovuta per l'anno in corso.

Il pagamento degli acconti dell'imposta sostitutiva per i contribuenti minimi va effettuato con i seguenti codici tributo:

- 1793 per la prima rata di acconto;
- 1794 per la seconda o unica rata di acconto.

ACCONTO PER I SOGGETTI IN REGIME DI CEDOLARE SECCA

L'articolo 3 del D.Lgs. n. 23/2011 ha introdotto il regime della cedolare secca, che consente di applicare un'imposta sostitutiva sulle locazioni abitative

L'aliquota base è fissata al 21% ed è calcolata sul 100% del canone di locazione.

In caso di locazioni a canone concordato è ridotta al 10%.

In caso di locazioni brevi, l'aliquota al 21% è applicabile ad un solo immobile locato. Per gli immobili dal secondo al quarto è applicabile un'aliquota del 26%.

Si ricorda che oltre tale soglia, l'attività, da chiunque esercitata, si considera svolta in forma imprenditoriale, con obbligo di apertura della partita Iva e inapplicabilità del regime della cedolare secca.

A partire dal 2021 l'importo dell'acconto per la cedolare non deve più essere calcolato sul 95% dell'imposta dovuta per l'anno precedente, ma sul 100%. Restano inalterate le altre regole previste per il calcolo degli acconti IRPEF.

In caso di opzione per la cedolare secca, il contribuente che accede per la prima volta al regime, ai fini del calcolo degli acconti:

- non è obbligato a versare l'acconto, poiché nell'anno precedente non era soggetto a questa imposta sostitutiva.
- può ridurre gli acconti IRPEF dovuti utilizzando il metodo previsionale, in considerazione del fatto che, a partire dall'anno successivo, i redditi derivanti dalla locazione assoggettati a cedolare non concorreranno più a formare la base imponibile del tributo.

ACCONTI IVIE IVAFE E SU CRIPTO ATTIVITÀ

L'IVAFA (Imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero) è una tassa patrimoniale che colpisce i residenti fiscali in Italia che possiedono attività finanziarie al di fuori del territorio nazionale. Dal 2023, l'IVAFA è stata estesa anche alle cripto-attività detenute all'estero,

L'imposta è calcolata sulla base del valore complessivo di tali attività alla data del 31 dicembre di ogni anno. Per quanto riguarda le cripto-attività, il valore delle criptovalute viene determinato in base al valore di mercato del bene al 31 dicembre.

L'IVIE (Imposta sul valore degli immobili all'estero) è una ulteriore tassa patrimoniale che interessa i residenti italiani che possiedono immobili all'estero. L'IVIE si applica sul valore degli immobili detenuti all'estero, sia che si tratti di proprietà che di altri diritti reali (usufrutto, diritto di superficie, etc.). La base imponibile è costituita dal valore catastale o di mercato dell'immobile, rappresentato secondo le normative fiscali del paese in cui l'immobile stesso è ubicato.

Per quanto riguarda gli acconti d'imposta, non si segnalano differenze rispetto alle regole e alle modalità di cal-

colo e di versamento viste per gli acconti IRPEF.

In particolare, per la generalità dei contribuenti:

- la prima rata dell'acconto è versata in misura del 40% del rigo RW6, col.1, (IVAFE) o RW7, col.1 (IVIE) o RW8, col.1 (imposta cripto-attività), a giugno o luglio con apposita maggiorazione;
- la seconda rata è pari al 60% del rigo RW6, col.1, (IVAFE) o RW7, col.1 (IVIE) o RW8, col.1 (imposta cripto-attività).

Per i contribuenti soggetti agli ISA:

- la prima rata dell'acconto è versata nella misura del 50% del rigo RW6, col.1, (IVAFE) o RW7, col.1 (IVIE) o RW8, col.1 (imposta cripto-attività), a giugno o luglio con apposita maggiorazione;
- la seconda rata è pari al 50% del rigo RW6, col.1, (IVAFE) o RW7, col.1 (IVIE) o RW8, col.1 (imposta cripto-attività).

RIDETERMINAZIONE DEGLI ACCONTI

In determinati casi, il calcolo degli acconti IRPEF ed IRES avviene considerando, oltre alle regole ordinarie, ulteriori disposizioni specifiche.

ACCONTI IN CASO DI SOGGETTI CHE HANNO ADERITO AL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE (CPB)

Per i soggetti che aderiscono nell'anno 2025 alla proposta di CPB l'acconto è calcolato secondo le seguenti modalità:

- se l'acconto IRPEF/IRES è determinato sulla base dell'imposta relativa all'anno precedente è dovuta una maggiorazione del 10% da versare entro il 30 novembre;
- se l'acconto IRPEF/IRES è determinato sulla base dell'imponibile al periodo in corso (metodo previsionale) la maggiorazione non è dovuta.

Per i soggetti forfettari, considerato che non hanno la possibilità di aderire ad una proposta di concordato per il 2025, si

ritiene che l'acconto, anche in presenza di adesione al CPB per l'anno 2024, vada calcolato secondo le modalità ordinarie, facendo riferimento all'importo indicato a rigo LM42.

ACCONTO IRPEF/IRES E MAXI DEDUZIONE PER IL COSTO DEL PERSONALE

Per le aziende che assumono nuovo personale, il costo relativo ai dipendenti di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, beneficia di una maggiorazione pari al 20%, da dedurre nella determinazione del reddito dell'esercizio, del costo riferibile all'incremento occupazionale raggiunto.

In altre parole, l'impresa ha diritto ad un onere figurativo aggiuntivo dato dal 20% del costo complessivo sostenuto per i nuovi dipendenti, da sottrarre al reddito determinato per il periodo d'imposta in esame.

Inoltre, nel caso in cui i nuovi assunti rientrino tra i soggetti meritevoli di maggiori tutele come, ad esempio, i disoccupati di lunga durata, i lavoratori appartenenti a categorie protette o i giovani under 30 o over 55, l'importo della deduzione è ulteriormente incrementato del 10%, portando la deduzione complessiva al 30%.

Questi incentivi fiscali sono destinati a supportare le imprese nella creazione di nuovi posti di lavoro, riducendo il carico fiscale legato al costo del personale. Il sistema di deduzioni e maggiorazioni non solo favorisce il potenziamento occupazionale, ma consente anche di ottimizzare i costi relativi alla forza lavoro, incentivando l'assunzione di nuovi dipendenti appartenenti alle categorie più svantaggiate.

L'art. 4, comma 7, D.Lgs. n. 216/2023, stabilisce che nella determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi, dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024 (acconti 2025) si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni relative alla maggiorazione del costo del personale assunto a tempo indeterminato.

Peraltro, la Legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), ha prorogato questo incentivo fiscale per i periodi d'imposta 2025, 2026 e 2027, per cui, in via generale, per la determinazione degli acconti dovuti per ciascuno dei periodi d'imposta in cui è vigente la maxi deduzione, non si dovrà tener conto dei relativi effetti.

In pratica, per il calcolo degli acconti dell'anno 2025 e dei due successivi, sarà necessario:

- in caso di scelta del metodo storico, considerare l'imposta dell'anno precedente senza tener conto della maggiore deduzione del costo del personale risultante dall'applicazione dell'art. 4, D.Lgs. n. 216/2023;
- in caso di metodo previsionale non tener conto delle disposizioni in commento.

ATTIVITÀ DI NOLEGGIO OCCASIONALE DI IMBARCAZIONI E NAVI DA DIPORTO

L'articolo 49-*bis*, D.Lgs. n. 171/2005, prevede l'assoggettamento ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per i proventi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto. L'imposta sostitutiva è fissata nella misura del 20% dei ricavi conseguiti.

Il regime dell'imposta sostitutiva si applica ai ricavi derivanti da contratti di noleggio non continuativo, in cui il noleggiatore non assume un impegno professionale stabile o regolare.

Ai fini del calcolo dell'acconto il reddito va rideterminato comprendendo anche i redditi in esame.

ACCONTO IN CASO DI OPZIONE PER LA TRASPARENZA FISCALE DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI

L'opzione per la trasparenza fiscale è disciplinata:

- dall'articolo 115 TUIR, per quanto riguarda le società di capitali partecipate da altre società di capitali;
- dall'articolo 116 TUIR, per le s.r.l. con una compagine sociale composta esclusivamente da persone fisiche.

Per quanto attiene la determinazione degli acconti, nel primo esercizio di efficacia dell'opzione gli obblighi di acconto permangono anche in capo alla società partecipata. L'acconto, quindi, viene calcolato con le regole ordinarie, senza tener conto della trasparenza. I soci, al contrario, potranno considerare l'avvenuta opzione per la trasparenza, in sede di calcolo dei loro acconti.

Negli esercizi successivi, dove l'opzione ha efficacia, gli acconti devono essere versati solo dai soci (società o persone fisiche) partecipanti.

In caso di mancato rinnovo dell'opzione, gli acconti si determinano senza tener conto dell'opzione, con la conseguenza che è necessario rideterminare l'imposta come segue:

- la partecipata calcolerà gli stessi sul reddito imputato per trasparenza nel periodo precedente;
- i soci determineranno gli acconti sul reddito prodotto nel periodo precedente senza considerare la parte di esso imputata dalla società partecipata;

Infine, se dovesse venir meno l'efficacia dell'opzione, in quel periodo d'imposta:

- la società partecipata, che non ha versato gli acconti, dovrà eseguire il versamento di quanto dovuto;
- il singolo socio, pur avendo versato gli acconti, potrebbe trovarsi nella condizione di doverli integrare se inferiori a quanto dovuto in seguito alla decadenza del regime di trasparenza.

ACCONTI IRES E CONSOLIDATO FISCALE

In caso di opzione per il regime del consolidato fiscale, l'art. 118, comma 3, TUIR, prevede che gli obblighi di

versamento in acconto restino a carico esclusivamente della società controllante.

Per ciò che concerne la determinazione dell'acconto, questo è calcolato sulla base dell'imposta relativa al periodo precedente, al netto delle detrazioni e dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, come indicata nella dichiarazione dei redditi consolidata del gruppo.

Per il primo esercizio dell'opzione, la determinazione dell'acconto dovuto dalla controllante è effettuata sulla base dell'imposta, al netto delle detrazioni, dei crediti d'imposta e delle ritenute d'acconto, corrispondente alla somma algebrica dei redditi relativi al periodo precedente, come indicati nelle dichiarazioni dei redditi presentate per il periodo stesso dalle società controllate singolarmente considerate.

ACCONTI E DEDUZIONE FORFETTARIA PER I DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

L'art.34, Legge 183/2011, ha introdotto a regime la deduzione forfetaria a favore degli esercenti impianti di distribuzione per autotrazione, con lo scopo di tener conto dell'incidenza delle accise sul reddito d'impresa.

L'agevolazione consiste in una deduzione dal reddito d'impresa in percentuali fisse in base agli scaglioni di ricavi:

- 1,1% dei ricavi fino a € 1.032.000,00;
- 0,6% dei ricavi oltre € 1.032.000,00 e fino a € 2.064.000,00;
- 0,4% dei ricavi oltre € 2.064.000,00.

Per il calcolo dell'acconto dovuto la deduzione forfetaria in commento non deve essere considerata.

Acconto IRES e ritenute su interessi, premi e altri proventi

Ai fini della determinazione dell'acconto IRES, il contribuente non può tener conto, nella misura del 70%, delle ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli di cui all'articolo 1 del D.Lgs. n. 239/1996, scomputate per il periodo d'imposta precedente.

ACCONTI E IRES PREMIALE

La Legge di bilancio 2025, Legge n. 207/2024, al comma 443, precisa che in caso di applicazione della c.d. "mini IRES", nella determinazione dell'acconto dovuto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 si assume, quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata non applicando le disposizioni della citata "mini IRES", di cui ai commi da 436 a 444, L. n 207/2024.

In altri termini, l'acconto dovuto per il periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 è determinato assumendo, quale imposta del periodo precedente, quella che sarebbe stata determinata non applicando l'IRES premiale del 20%.

Utilizzo delle perdite fiscali per i soggetti Irpef



A cura di **Federico Dal Bosco**

Nel numero precedente abbiamo esaminato come funziona generalmente la gestione del riporto delle perdite fiscali conseguite dalle società di capitali soggette a Ires; vediamo ora invece le regole stabilite nell'ambito dei soggetti Irpef, ossia come gestire fiscalmente il riporto e la compensazione di una perdita nell'ambito di una individuale e di una partecipazione in società di persone, le peculiarità previste per i contribuenti professionisti nell'ambito del lavoro autonomo, e da ultimo di chi ha aderito ai regimi agevolati (forfetario e Minimi).

IL QUADRO NORMATIVO GENERALE PREVISTO PER LE PERDITE FISCALI IN AMBITO IRPEF

La norma di riferimento per i soggetti Irpef è contenuta nell'articolo 8, comma 3, del Tuir (mentre per i soggetti Ires era l'articolo 84) la quale afferma: *“Le perdite derivanti dall'esercizio di imprese commerciali e quelle derivanti dalla partecipazione in società in nome collettivo e in accomandita semplice sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d'imposta e, per la differenza, nei successivi, in misura non superiore all'80 per cento dei relativi redditi conseguiti in detti periodi d'imposta e per l'intero importo che trova capienza in essi”*. Approfondendo meglio quanto sopra, ed ampliando la normativa specifica, possiamo riepilogare e descrivere le regole principali che sottostanno alla gestione delle perdite in questo ambito:

1. La regola generale afferma quindi che eventuali perdite fiscali pregresse, conseguite:
 - nell'esercizio di imprese individuali;
 - oppure nella partecipazione di società di persone,
 avviene nella misura della stessa percentuale prevista per il riporto delle perdite delle società di capitali, vale a dire l'**80%** del reddito imponibile.
2. A differenza di quanto prevedeva la normativa previgente, modificata in modo sostanziale dalla Legge di bilancio 2019, ossia la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ora **non c'è alcun limite temporale** (in precedenza fissato in massimo 5 anni) al riporto delle perdite. Le perdite quindi non “scadono”, continuano ad essere potenzialmente compensabili per gli anni futuri.
3. Si sottolinea inoltre come le **perdite si computino esclusivamente dai redditi di impresa**, in diminuzione preliminarmente di altri redditi di impresa conseguiti nel medesimo periodo di imposta (si pensi ad esempio al caso di un soggetto che consegue redditi sia come socio di società di persone – di partecipazione – che come titolare di ditta individuale, come reddito di impresa), e poi eventualmente, se residuano ulteriori perdite, nei successivi periodi di imposta. Le perdite di impresa (o di partecipazione) non possono invece essere portate in diminuzione di altre tipologie di redditi conseguiti dal contribuente, quali da dipendente, diversi, di fabbricati ecc.

4. Come poi nell'ambito Ires, si ha la distinzione tra:
 - perdite a **“utilizzo pieno”**, relative ai primi 3 periodi d'imposta, che se riferite a una nuova attività produttiva, possono essere compensate per l'intero importo (senza alcun limite percentuale e senza scadenza temporale) che trova capienza nel reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo;
 - perdite a **“utilizzo limitato”** conseguite non più nei primi 3 anni di imposta, ma in quelli successivi, le quali possono essere compensate, in totale analogia al mondo Ires, senza limiti temporali, in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo.
5. **Non è più rilevante** in tale ambito **se la perdita è conseguita nell'ambito della contabilità ordinaria o semplificata**, essendo il trattamento fiscale medesimo in ambedue le casistiche. Prima delle modifiche decorrenti dal 2018, apportate dalla Legge di Bilancio 2019, invece, le perdite derivanti da contabilità semplificata erano compensabili solo con redditi della stessa categoria e solo nell'anno stesso, mentre le perdite da contabilità ordinaria erano generalmente riportabili nei 5 anni successivi, compensabili solo con redditi d'impresa.
6. Da ultimo, come per le perdite dei soggetti Ires, in dichiarazione dei redditi, più precisamente nel **quadro RS**, si trova spazio per dare indicazione dell'ammontare delle perdite residue non ancora compensate, al solito distinte tra quelle a utilizzo “pieno” e quelle a utilizzo “limitato” con la regola del 80% (nel modello Redditi PF2025 si tratta dei righe RS12 colonna 2 e RS13 colonna 2).

ESEMPLIFICAZIONI DI GESTIONE PERDITE DEI SOGGETTI IRPEF

Esempio 1

Alfa Snc, società costituita nel 2008, consegue nel 2024 una perdita fiscale pari a Euro 10.000.

La compagine sociale è costituita da:

- socio Rossi, con partecipazione a utili/perdite della società stabilita del 70%;
- socio Bianchi, con partecipazione a utili/perdite della società stabilita nella misura del rimanente 30%; Bianchi è anche contemporaneamente titolare di una propria ditta individuale con la quale, sempre nel 2024, ha conseguito un reddito imponibile di Euro 20.000.

Dal punto di vista della gestione fiscale della perdita derivante dalla società di Euro 10.000 avremo che:

- al socio Rossi è attribuita una perdita di impresa pari al 70% di Euro 10.000, e quindi di Euro 7.000; considerato che per il 2024 non dispone di ulteriori redditi di impresa, riporterà la perdita negli anni futuri senza limiti temporali, fino all'80% del reddito d'impresa imputabile nel periodo di compensazione, in quanto non siamo in presenza di una società nei suoi primi 3 periodi d'attività;
- al socio Bianchi è attribuita una perdita di impresa pari al 30% di Euro 10.000, e quindi di Euro 3.000; poiché dispone di un ulteriore reddito di impresa per l'anno 2024 (derivante dalla propria ditta individuale), può portare in compensazione tale perdita già in dichiarazione relativa al 2024; in particolare, potrà portarla totalmente in diminuzione del reddito di Euro 20.000 in quanto l'importo della perdita è inferiore all'80% del reddito (pari a $20.000 \times 80\% = \text{Euro } 16.000$).

Esempio 2

Verdi Sara è titolare di una ditta individuale, costituita nel 2024, e per tale anno ha conseguito una perdita di impresa pari a Euro 6.000.

Nell'anno 2025 invece realizza un reddito imponibile di impresa di Euro 7.000.

Dal punto di vista della dichiarazione dei redditi dei due anni considerati, avremo che:

- emerge nel 2024 una perdita di impresa pari a Euro 6.000, riportabile senza limiti di tempo, e utilizzabile in compensazione per l'intero importo in quanto conseguita nei primi 3 anni di attività dell'impresa;
- per l'anno 2025 Verdi avrà un reddito tassabile di solo Euro 1.000 considerato che porterà in diminuzione, senza la regola dell'80%, la perdita realizzata l'anno precedente.

Esempio 3

Neri Marco è titolare di ditta individuale dal 2020 e nel 2024 realizza una perdita di impresa di Euro 5.000.

Nello stesso anno consegue redditi da locazione per Euro 8.000; inoltre per un breve periodo è stato anche dipendente con un reddito lordo di Euro 2.500.

In sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2024:

- la perdita di impresa di Euro 5.000 non potrà essere portata in diminuzione del reddito complessivo in quanto la normativa prevede la possibilità di compensare la perdita di impresa solo nell'ambito di ulteriori ed eventuali altri redditi di impresa, e non anche con altri redditi (quali di fabbricato, di dipendente, diversi ecc);
- la medesima perdita potrà però essere riportata senza limite di tempo in diminuzione dei futuri redditi di impresa, in misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo.

LE PERDITE NELL'AMBITO DEL REDDITO DI LAVORO AUTONOMO

Per i professionisti le regole sono diverse in quanto abbiamo alcune importanti peculiarità rispetto all'ambito delle imprese.

In particolare, gli elementi di difformità sono che:

1. le perdite derivanti dall'esercizio dell'attività artistica o professionale possono essere **compensate nell'anno di conseguimento anche con redditi di altre categorie** (quali da lavoro dipendente, da terreni, da fabbricati ecc), fino a capienza dei relativi importi;
2. di contro, qualora residuino delle **eccedenze**, ossia perdite che avanzano rispetto ai redditi annui compensabili, queste **non possono essere riportate negli anni successivi**; il riporto viene inibito, sia nella sua forma "piena", in caso di primi 3 anni di imposta, che in quella "parziale" sotto forma di misura non superiore all'80% del reddito imponibile di ciascun periodo d'imposta successivo.

Esempio 1

Un professionista consegue nel 2024 una perdita da lavoro autonomo pari a Euro 10.000.

Nel medesimo anno consegue inoltre un reddito da lavoro dipendente per Euro 40.000.

- In sede di dichiarazione dei redditi per l'anno 2024, il professionista porta in compensazione dal suo reddito complessivo la perdita di Euro 10.000 conseguita come professionista; di conseguenza il suo reddito imponibile 2024 sarà pari a $40.000 - 10.000 = \text{Euro } 30.000$.

Esempio 2

Un professionista consegue nel 2024 una perdita da lavoro autonomo pari a Euro 10.000.

Nel medesimo anno non ha avuto alcun altro tipo di reddito.

Nel 2025 realizza invece una perdita di lavoro autonomo di Euro 6.000.

In una simile situazione, si ha che:

- per il 2024 il professionista dichiara una perdita di Euro 10.000, ma stante l'assenza di ulteriori redditi rilevanti nell'anno, tale perdita non viene portata in compensazione;
- per il 2025 il professionista dichiarerà interamente il reddito di Euro 6.000, in quanto la precedente perdita del 2024 non può essere riportata all'anno successivo e quindi non può essere utilizzata in compensazione di alcun reddito.

CONTRIBUENTI FORFETARI LEGGE 190/2014 E CONTRIBUENTI MINIMI

Da ultimo, relativamente a queste tipologie di contribuenti, si segnala che:

- i soggetti che hanno aderito al Regime forfetario ex Legge n. 190/2014, considerato la particolare modalità di determinazione del reddito, ossia basata su una forfetizzazione dei ricavi/compensi e sulla indeducibilità di qualsiasi componente negativo (ad eccezione dei contributi previdenziali obbligatori pagati), non hanno mai modo di chiudere in perdita, ma eventualmente conseguono un reddito pari a **zero**; al tempo stesso, però, possono dedurre dal reddito imponibile le perdite pregresse, conseguite prima dell'accesso al regime forfetario, secondo le disposizioni previste dal legislatore (e quindi con la distinzione tra perdite a utilizzo pieno e perdite a utilizzo parziale).
- i soggetti che hanno aderito al Regime dei Minimi, ossia il regime fiscale di vantaggio ex articolo 27 del D.L. n. 98/2011, **possono scomputare le perdite**; in particolare:
 - le perdite maturate nel periodo di applicazione del presente regime fiscale di vantaggio possono essere scomputate dal reddito soggetto ad imposta sostitutiva nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l'intero ammontare che trova capienza;
 - eventuali perdite d'impresa pregresse, conseguite prima dell'accesso al regime, sono scomputabili dal reddito dei Minimi secondo le regole ordinarie.

Ravvedimento speciale per soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale per il biennio 2025-26



A cura di **Gerardo Sarcina**

I soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale per il periodo 2025/26 e che hanno applicato gli ISA (salvo eccezioni tassativamente individuate, possono usufruire del ravvedimento speciale per sanare eventuali irregolarità generate nei periodi d'imposta che vanno dal 2019 al 2023.

L'art. 12-ter del D.L. n. 84 del 17 giugno 2025 stabiliva che i termini e le modalità di comunicazione dell'esercizio delle opzioni per il ravvedimento speciale fossero definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento è stato pubblicato il 19 settembre 2025.

La disciplina del ravvedimento speciale riguarda sia i contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, sia i soggetti con esercizio "a cavallo" di due anni.

Il ravvedimento speciale, se regolarmente perfezionato, produce effetti in relazione alle irregolarità fiscali commesse sulle **imposte dirette e sull'IRAP**. Restano invece **escluse** le violazioni in materia di **IVA**, trattandosi di un tributo armonizzato a livello comunitario.

Analogamente a quanto già avvenuto con il **concordato preventivo biennale 2024/2025**, la possibilità di accedere al ravvedimento speciale è stata riconosciuta anche ai contribuenti che hanno aderito al concordato, con l'obiettivo di rendere l'istituto più attrattivo rispetto alla precedente formulazione, che aveva registrato scarse adesioni.

Il perfezionamento del ravvedimento avviene attraverso il corretto versamento di un'**imposta sostitutiva**, la cui aliquota è determinata in base al coefficiente derivante dall'applicazione degli ISA. L'agevolazione può essere applicata ad alcune o a tutte le annualità dal **2019 al 2023**, tenendo conto delle specifiche riduzioni previste per i periodi 2020 e 2021, interessati dall'emergenza COVID-19.

VANTAGGI IN CASO DI ADESIONE AL RAVVEDIMENTO SPECIALE

I redditi d'impresa e di lavoro autonomo dei soggetti che ne usufruiscono non possono essere sottoposti a rettifiche, fatta eccezione per i casi di:

- intervenuta decadenza dal concordato preventivo biennale;
- attività di natura fraudolenta con rilevanza penale
- mancato perfezionamento del ravvedimento per decadenza della rateazione;
- infedele dichiarazione di una clausola di esclusione dagli ISA.

Inoltre, qualora siano stati **notificati** processi verbali di constatazione, schemi d'atto ai sensi dell'art. 6-*bis* dello "Statuto del Contribuente" o atti di recupero crediti inesistenti, il ravvedimento non si perfeziona.

Si precisa che l'inibizione al perfezionamento del ravvedimento, in caso di notifica degli atti suddetti, si limita solo al periodo d'imposta individuato dall'atto notificato dal "Fisco".

In pratica, si supponga che un soggetto abbia ricevuto notifica di schema d'atto per l'anno 2020: in tal caso è comunque possibile aderire al ravvedimento per gli anni 2019-2021-22-23.

SOGGETTI CHE NON HANNO PRESENTATO ISA CHE POSSONO COMUNQUE ADERIRE

Particolare attenzione necessitano i soggetti, espressamente individuati dal comma 7 del D.L. n. 84/2025, che:

- esercitano attività di impresa di cessione di beni o prestazione servizi o i lavoratori autonomi che esercitano arti e professioni con ricavi fino a 5.164.569 Euro che hanno dichiarato cause di esclusione dall'ISA correlate alla diffusione della pandemia COVID 19;
- hanno dichiarato di essere in una condizione di non normale svolgimento dell'attività;
- hanno dichiarato una causa di esclusione dall'applicazione degli ISA correlata all'esercizio di due o più attività di impresa, non rientranti nel medesimo ISA, qualora l'importo dei ricavi dichiarati relativi alle attività non rientranti tra quelle prese in considerazione dall'ISA relativo all'attività prevalente superi il 30% dell'ammontare totale dei ricavi dichiarati.

Tali soggetti possono comunque aderire al ravvedimento speciale applicando una maggiorazione del reddito del 25%, quale base di calcolo dell'imposta sostitutiva che, in questo caso è pari al 12,5%.

La stessa maggiorazione del 25 % viene applicata sul valore della produzione quale base imponibile IRAP, con applicazione dell'imposta sostitutiva del 3,9%, come disposto dal successivo comma 8 dello stesso D.L.

Infine, le suddette imposte sostitutive sono diminuite del 30%, come disposto dal successivo comma 9 del D.L.

VALORE MINIMO DELL'IMPOSTA SOSTITUTIVA PER LE IMPOSTE SUI REDDITI E ADDIZIONALI

In ogni caso, il valore complessivo dell'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali da versare per ciascuna annualità (e non anche per l'IRAP) oggetto dell'opzione non può essere inferiore a 1.000 Euro.

MODALITÀ DI ADESIONE AL RAVVEDIMENTO

L'adesione al ravvedimento speciale non necessita di alcuna comunicazione, bensì del versamento del quantum dovuto a titolo di imposta sostitutiva a decorrere dal 1° gennaio 2026 al 15 marzo 2026, in unica soluzione oppure fino ad un massimo di dieci rate mensili maggiorate degli interessi legali, con maturazione a decorrere dal 15 marzo 2026.

In caso di omesso versamento di una rata, è possibile ravvedere a sua volta l'omesso versamento versando il dovuto corredato da sanzione ed interesse entro il termine di scadenza della rata successiva.

Il ravvedimento si perfeziona con il pagamento di tutte le rate.

In caso di decadenza dal beneficio della sanatoria mediante ravvedimento e/o di decadenza dal CPB, quanto già versato non è ripetibile.

TERMINI DI DECADENZA ACCERTAMENTO PER ANNUALITÀ OGGETTO DI ADESIONE

I termini di decadenza per l'accertamento in caso di adesione al ravvedimento speciale per gli anni ravveduti fino al 2022 sono prorogati al 31/12/2028, mentre per il 2023 fino al 31/12/2029.

ESEMPI DI CALCOLO:

In allegato al Provvedimento sono state fornite le indicazioni riguardo ai righi da considerare quale base di calcolo dell'imposta sostitutiva, come di seguito riportata:

ALLEGATO 1

Redditi d'impresa e di lavoro autonomo periodi d'imposta 2019 – 2023

MODELLO REDDITI	QUADRI DEL MODELLO		
	RE	RF	RG
PERSONE FISICHE	rigo RE 25	rigo RF101 + rigo RF98	rigo RG36 + rigo RG33
SOCIETÀ DI CAPITALI		dal 2019 al 2020 : rigo RF63 - rigo RN4, colonna 4 - rigo GN4, colonna 4 - rigo TN3, colonna 4 - rigo PN3, colonna 3 - valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 - rigo RH7, colonna 1 - rigo RH8, colonna 1 - rigo RH8, colonna 2	
		dal 2021 al 2023 : rigo RF63 - rigo RN4, colonna 4 - rigo GN4, colonna 4 - rigo TN3, colonna 4 - rigo PN3, colonna 3 - valore assoluto, se negativo, di rigo RH7, colonna 2 - rigo RH7, colonna 1 - rigo RH8	
SOCIETÀ DI PERSONE	rigo RE21	rigo RF66	rigo RG34
ENTI NON COMMERCIALI	rigo RE23	rigo RF65	rigo RG33

Valore della produzione netta periodi d'imposta 2019 – 2023

MODELLO IRAP	QUADRI DEL MODELLO
PERSONE FISICHE	rigo IQ68 (*)
SOCIETÀ DI PERSONE	rigo IP74
SOCIETÀ DI CAPITALI	rigo IC76
ENTI NON COMMERCIALI	rigo IE61
(*) Presente fino all'anno d'imposta 2021.	
Non sono stati trattati i casi di coloro che, nel medesimo periodo d'imposta, hanno contestualmente esercitato sia attività d'impresa che di lavoro autonomo e hanno prodotto il valore della produzione ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. n. 446 del 1997 (soggetti agricoli che determinano il reddito d'impresa con modalità forfetarie) e dell'art. 17, comma 2, del medesimo d.lgs. (soggetti che determinano il reddito d'impresa con modalità forfetarie).	

Come si può notare, la tabella relativa alle imposte sul reddito distingue la **natura di reddito prodotto** (lavoro autonomo, d'impresa in contabilità ordinaria o semplificata) e il **tipo di contribuente** (persona fisica, società di capitali, di persone o ENC).

Non sorgono particolari problemi nel determinare la base di calcolo per quanto riguarda l'IRAP, distinguendo soltanto fra "natura" dei contribuenti.

A supporto dei contribuenti potenzialmente interessati al CPB, nel cassetto fiscale sono messi a disposizione due prospetti: il primo con la simulazione dei valori determinati ai fini dell'adesione al concordato, il secondo con i valori utili per esercitare l'opzione del ravvedimento speciale.

In pratica, la base di calcolo dell'imposta sostitutiva va calcolata maggiorando l'incremento di reddito applicato ai valori esposti in dichiarazione.

La maggiorazione si applica tenendo conto dei coefficienti risultanti dai rispettivi ISA, calcolati per ciascun anno e varia in base alla seguente tabella:

Punteggio ISA	Percentuale di incremento
10	5%
da 8 a < 10	10%
da 6 a < 8	20%
da 4 a < 6	30%
da 3 a < 4	40%
< di 3	50%

Al fine di determinare l'imposta dovuta, si prenda il quadro RF di un soggetto persona fisica in contabilità ordinaria, con annessa quota imputabile a familiare, come esposto di seguito:

Determinazione del reddito		RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E		
	RF58 Redditi da partecipazione	1	2	3
		,00	,00	reddito minimo
	RF59 Perdite da partecipazione	1	2	3
		,00	,00	
Impatriati	RF60 Reddito d'impresa lordo (o perdita)		1	2
			perdite non compensate	,00
	RF61 Erogazioni liberali			,00
Art. 16 D.Lgs. 147/2015	RF62 Proventi esenti			,00
☐	RF63 REDDITO O PERDITA			250.000
	RF65 Agevolazione ACE			,00
	RF98 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			70.000
	RF99 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore	1	2	3
			,00	di cui reddito prodotto all'estero soggetti L. 238/10 - art. 16 D.Lgs. 147/15
			,00	180.000
	RF100 Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito			3
			Misura limitata 80%	Misura Piena
	(di cui degli anni precedenti)	1	2	
		,00	,00	,00
	RF101 Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)			180.000

L'allegato 1 al Provvedimento ci indica di utilizzare il reddito d'impresa, comprensivo della quota imputabile al familiare di cui al rigo RF98.

Non viene utilizzato il rigo RF63, poiché qualora ci fossero delle perdite d'impresa da riportare da esercizi precedenti, queste sarebbero deducibili solo dal reddito di spettanza dell'imprenditore, come illustrato nel seguente

esempio ed il valore da assumere quale base di calcolo da assoggettare alla maggiorazione sarebbe pari ad € 150.000,00 anziché € 250.000,00.

Determinazione del reddito

Impatriati
Art. 16 D.Lgs. 147/2015

☐

RF57 SOMMA ALGEBRICA (A o B) + C + D - E			
RF58 Redditi da partecipazioni	A	A	reddito minimo ³
RF59 Perdite da partecipazioni			
RF60 Reddito d'impresa lordo (o perdita)			perdite non compensate ¹
RF61 Erogazioni liberali			
RF62 Proventi esenti			
RF63 REDDITO O PERDITA			250.000,00
RF65 Agevolazione ACE			
RF98 Quote imputate ai collaboratori dell'impresa familiare o al coniuge di azienda coniugale non gestita in forma societaria			70.000,00
RF99 Reddito d'impresa (o perdita) di spettanza dell'imprenditore			180.000,00
RF100 Perdite d'impresa portate in diminuzione del reddito			100.000,00
RF101 Reddito d'impresa di spettanza dell'imprenditore al netto delle perdite d'impresa (sommare tale importo agli altri redditi e riportare nel quadro RN)			80.000,00

Per semplicità espositiva, si supponga che i redditi risultanti dalla somma dei righe RF 98 e RF 101 nel quinquennio dal 2019 al 2023, siano sempre pari ad € 250.000,00. Le aliquote applicabili nel calcolo dell'imposta sostitutiva, tenuto conto dei coefficienti ISA, sono le seguenti:

10%	8 - 10
12%	6 - < 8
15%	< 6

Si precisa che per gli anni 2020 e 2021, interessati dalla "Pandemia", le imposte sostitutive risultanti vengono ridotte del 30%.

ESEMPIO PRATICO

Dapprima è necessario determinare la base di calcolo dell'imposta sostitutiva, come evidenziato nel prospetto seguente:

Anno	Reddito	Coeff. ISA	Calcolo maggiorazione del reddito	Reddito maggiorato -reddito dichiarato	Base imponibile
2019	250.000,00 €	8,7	250.000,00 € + 250000*10%	275.000,00 - 250.000,00	= 25.000,00
2020	250.000,00 €	7,9	250.000,00 € + 250000* 20%	300.000,00 - 250.000,00	= 50.000,00
2021	250.000,00 €	10	250.000,00 € + 250000* 5%	262.500,00 - 250.000,00	= 12.500,00
2022	250.000,00 €	8,9	250.000,00 € + 250000*10%	275.000,00 - 250.000,00	= 25.000,00
2023	250.000,00 €	8,1	250.000,00 € + 250000*10%	275.000,00 - 250.000,00	= 25.000,00

Successivamente, tenendo conto dei coefficienti ISA rilevati nei corrispondenti anni oggetto di ravvedimento, si applica l'aliquota sopra descritta.

Anno	Coeff. ISA	Descrizione calcolo	Imposta dovuta	Riduzione 30% "Covid"	Imposta dovuta
2019	8,7	25.000,00 € * 10%	2.500,00 €		2.500,00 €
2020	7,9	50.000,00 € * 12%	6.000,00 €	1.800,00 €	4.200,00 €
2021	10	12.500,00 € * 10%	1.250,00 €	375,00 €	875,00 € (*)
2022	8,9	25.000,00 € * 10%	2.500,00 €		2.500,00 €
2023	8,1	25.000,00 € * 10%	2.500,00 €		2.500,00 €

(*) Imposta dovuta € 875,00 < € 1.000,00 minimo per ogni annualità.

Come possiamo vedere, per gli anni interessati dalla pandemia le imposte sostitutive sono state ridotte del 30% rispetto al dovuto, mentre riguardo al periodo 2021, l'imposta è dovuta per € 1.000,00, poiché € 875,00 è inferiore al minimo previsto dalla norma.

Allo stesso modo, viene determinata l'imposta sostitutiva dovuta per l'IRAP, tenendo conto che nel **caso specifico delle persone fisiche e lavoratori autonomi**, lo stesso allegato tiene conto delle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio per il 2022, in base alla quale non sono soggette ad IRAP le persone fisiche, le imprese familiari e le aziende coniugali esercenti attività d'impresa non in forma societaria, gli esercenti attività di lavoro autonomo. Ritornando all'esempio precedente e supponendo che l'incremento di valore della produzione, calcolato in base a quanto indicato al rigo IQ68 della dichiarazione IRAP presentata, sia uguale a quello determinato per le II.DD., l'imposta dovuta è la seguente:

Anno	Coeff. ISA	Descrizione calcolo	Imposta dovuta	Riduzione 30% "Covid"	Imposta dovuta
2019	8,7	25.000,00 € * 3,9 %	975,00 €		975,00 €
2020	7,9	50.000,00 € * 3,9 %	1.950,00 €	585,00 €	1.365,00 €
2021	10	12.500,00 € * 3,9 %	487,50 €	146,25 €	341,25 €

Per l'imposta sostitutiva riferita all'IRAP non si applica il valore minimo di € 1.000,00, così come previsto per le imposte dirette.

Fermo restando che, **qualora si trattasse di una società di persone o di capitali**, diversamente da quanto esposto nella tabella precedente, riferita al calcolo delle imposte sostitutive applicate ad un'impresa esercitata da una persona fisica (che come detto in precedenza applica l'IRAP fino al 2021), bisognerebbe calcolare la maggiorazione sulla base dei valori esposti rispettivamente nei rigi IP74, IC76 ed IE61 per gli ENC delle dichiarazioni IRAP presentate, per i 5 anni dal 2019 al 2023, anziché per gli anni dal 2019 al 2021.

Richiamando il precedente esempio, ma applicato alle società:

Anno	Coeff. ISA	Descrizione calcolo	Imposta dovuta	Riduzione 30% "Covid"	Imposta dovuta
2019	8,7	25.000,00 € * 3,9 %	975,00 €		975,00 €
2020	7,9	50.000,00 € * 3,9 %	1.950,00 €	585,00 €	1.365,00 €
2021	10	12.500,00 € * 3,9 %	487,50 €	146,25 €	341,25 €
2022	8,9	25.000,00 € * 3,9 %	975,00 €		975,00 €
2023	8,1	25.000,00 € * 3,9 %	975,00 €		975,00 €

L'imposta sostitutiva dovuta deve essere determinata e versata tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2026. Il pagamento può avvenire in un'unica soluzione oppure in un massimo di 10 rate mensili. In caso di rateazione, sugli importi si applicano gli interessi legali, calcolati a decorrere dal 15 marzo 2026 e dovuti a partire dalla seconda rata. Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24.

L'opzione del ravvedimento speciale si manifesta con la presentazione del mod. F24, con versamento della prima o unica rata, indicando in F24 le annualità di riferimento che si intendono sanare, l'eventuale numero delle rate che si intende utilizzare, indicando **lo specifico codice tributo che sarà comunicato con successiva Risoluzione** da parte dell'Agenzia delle Entrate.

ESEMPIO DI COMPILAZIONE F24

Supponiamo che vengano riutilizzati i codici utilizzati per il precedente ravvedimento speciale, previsto per il quinquennio 2018-2022, ossia:

- 4074 imposta sostitutiva redditi persone fisiche
- 4075 imposta sostitutiva redditi soggetti diversi da persone fisiche
- 4076 imposta sostitutiva IRAP
- 1668 interessi su imposta sostitutiva rateale redditi
- 3805 interessi su imposta sostitutiva rateale IRAP

Nel caso di pagamento in unica soluzione:

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	4074	01	2019	2 5 0 0 0 0	
	4074	01	2020	4 2 0 0 0 0	
	4074	01	2021	1 0 0 0 0 0	
	4074	01	2022	2 5 0 0 0 0	
	4074	01	2023	2 5 0 0 0 0	
codice ufficio	codice atto				+/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	1 2 7 0 0,0 B	1 2 7 0 0,0

SEZIONE ERARIO					
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI	4076	01	2019	9 7 5 0 0	
	4076	01	2020	1 3 6 5 0 0	
	4076	01	2021	3 4 1 3 0	
codice ufficio	codice atto				+/- SALDO (A-B)
			TOTALE A	2 6 8 1,3 B	2 6 8 1,3

Mentre invece, supponendo di voler effettuare il pagamento in 8 rate, ricalcolando ciascuna rata si ottiene il seguente piano di rateazione, riferito a soggetto persona fisica, a cui vanno aggiunti con rispettivo codice tributo gli interessi legali:

- per le II.DD:

Anno	Coeff. ISA	Descrizione calcolo	Imposta dovuta	Riduzione 30% “Covid”	Imposta dovuta	Rateazione imposta /8
2019	8,7	25.000,00 € * 10%	2.500,00 €		2.500,00 €	312,50 €
2020	7,9	50.000,00 € * 12%	6.000,00 €	1.800,00 €	4.200,00 €	525,00 €
2021	10	12.500,00 € * 10%	1.250,00 €	375,00 €	1.000,00 €	125,00 €
2022	8,9	25.000,00 € * 10%	2.500,00 €		2.500,00 €	312,50 €
2023	8,1	25.000,00 € * 10%	2.500,00 €		2.500,00 €	312,50 €

- per l'IRAP:

Anno	Coeff. ISA	Descrizione calcolo	Imposta dovuta	Riduzione 30% “Covid”	Imposta dovuta	Rateazione imposta/8
2019	8,7	25.000,00 € *3,9 %	975,00 €		975,00 €	121,88 €
2020	7,9	50.000,00 € *3,9 %	1.950,00 €	585,00 €	1.365,00 €	170,63 €
2021	10	12.500,00 € *3,9 %	487,50 €	146,25 €	341,25 €	42,66 €

In F24 avremo:

- per il versamento rateizzato delle imposte sostitutive delle II.DD:

SEZIONE ERARIO							
		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		4074	0208	2019	3 1 2 5 0		
		4074	0208	2020	5 2 5 0 0		
		4074	0208	2021	1 2 5 0 0		
		4074	0208	2022	3 1 2 5 0		
		4074	0208	2023	3 1 2 5 0		
		1668	0208	2019	1 0 0 0	*	+/-
codice ufficio	codice atto	TOTALE A			15 9 7 5 0 B		15 9 7 5 0

SEZIONE ERARIO		codice tributo	rateazione/regione/ prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		1668	0208	2020	5 0 0	*	
		1668	0208	2021	1 0 0 0	*	
		1668	0208	2022	1 0 0 0	*	
		1668	0208	2023	1 0 0 0	*	
codice ufficio	codice atto						+/-
				TOTALE A	3 5 0 0 B		SALDO (A-B)
							3 5 0

- Giova precisare che, nel caso del ravvedimento speciale, l'imposta sostitutiva IRAP va compilata utilizzando la sezione "Erario" anziché la sezione "Regioni":

SEZIONE ERARIO						
		codice tributo	rateazione/regole/ prov./messe rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati
IMPOSTE DIRETTE - IVA RITENUTE ALLA FONTE ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI		4076	0208	2019	1 2 1 9 0	
		4076	0208	2020	1 7 0 6 0	
		4076	0208	2021	4 2 7 0	
		3805	0208	2019	1 0 0 0	*
		3805	0208	2020	1 5 0 0	*
		3805	0208	2021	1 0 0 0	*
codice ufficio	codice atto	TOTALE A			3 7 0 2 0 B	SALDO (A-B)

(*) si precisa che sono stati utilizzati valori a titolo di esempio per gli interessi

Fringe benefit: la nuova disciplina dei veicoli concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti



A cura di **Stefano Rossetti**

Come noto, il reddito di lavoro dipendente è quello percepito dal prestatore di lavoro subordinato che si obbliga a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Uno degli elementi fondamentali del rapporto di lavoro subordinato è la retribuzione, la quale può essere corrisposta in denaro o in natura.

Dal punto di vista fiscale, si pone la problematica di quantificare la retribuzione in natura, detta anche fringe benefit, affinché essa possa essere assoggettata a tassazione e contribuzione.

In questo contesto, uno dei principali fringe benefit di cui godono i lavoratori dipendenti è il veicolo concesso in uso promiscuo. Recentemente, la quantificazione di tale tipologia di fringe benefit è stata oggetto di interventi in più occasioni, pertanto con il presente contributo si intende effettuare una ricognizione della disciplina alla luce delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2025 e dal D.L. n. 19/2025.

PREMESSA

Ai sensi dell'articolo 49, comma 1 del Tuir *“sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro”*.

Il legislatore tributario, dunque, riconduce alla categoria del reddito di lavoro dipendente le retribuzioni derivanti da un'attività di lavoro subordinato, i cui elementi caratterizzanti sono mutuati dalla disciplina civilistica; infatti, l'articolo 2094 del codice civile qualifica come prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Inoltre, l'articolo 2239 del codice civile dispone che la stessa disciplina dettata per il lavoro nell'impresa si rende applicabile, se compatibile, anche per i rapporti di lavoro subordinato che non siano relativi ad un'attività prestata a favore di un'impresa (ad esempio, a favore di un professionista).

Per quanto attiene, invece, alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, l'articolo 51, comma 1 del Tuir dispone che *“il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo*

percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro".

Tale formulazione, particolarmente ampia, tende a ricomprendere nell'ambito del reddito di lavoro dipendente, in considerazione del principio di omnicomprensività, tutte quelle somme e valori percepiti dal lavoratore dipendente nell'ambito del rapporto di lavoro.

Il reddito di lavoro dipendente viene assoggettato a tassazione in base al principio di cassa, ovvero nel momento in cui il lavoratore dipendente dispone materialmente del reddito (vedasi la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 326/E/1997 e la sentenza delle Corte di Cassazione n. 24760/2010).

Occorre considerare, però, che il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 51 del Tuir considera *"... percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono"* (c.d. principio di cassa allargato).

LA QUANTIFICAZIONE DEI FRINGE BENEFIT

Come visto nel paragrafo precedente, la retribuzione del lavoratore dipendente può essere erogata sia in denaro sia in natura.

Per i redditi in natura si pone la problematica della loro quantificazione in moneta di conto (euro) al fine dell'assoggettamento a tassazione e contribuzione.

A questo fine il legislatore fiscale ha previsto che:

- in linea generale i fringe benefit devono essere quantificati in base al valore normale ai sensi dell'articolo 9 del Tuir¹;
- alcuni fringe benefit sono quantificati secondo regole speciali, si tratta:
 - dei beni e servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività del datore di lavoro e ceduti ai dipendenti;
 - degli autoveicoli concessi in uso ai dipendenti;
 - dei prestiti concessi dal datore di lavoro ai dipendenti;
 - dei servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente.

IL VALORE NORMALE

Il valore normale di un bene o un servizio viene determinato secondo quanto previsto dall'articolo 9, comma 3 del Tuir. In base a tale disposizione il valore normale:

¹ Ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 del Tuir, per valore normale si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore. In deroga a quanto sopra il valore normale è determinato:

- per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri, in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società, in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente, ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
- per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati nei punti precedenti, comparativamente al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

- rappresenta un prezzo mediamente praticato, ovvero un prezzo ordinariamente praticato sul mercato;
- varia in ragione di fattori spaziotemporali e commerciali. Ciò significa che l'indagine di mercato del punto precedente deve essere circoscritta ad uno specifico:
 - stadio di commercializzazione del prodotto (quindi la determinazione del valore normale varia in caso di valorizzazione in capo al produttore, al grossista o al dettagliante);
 - intervallo temporale;
 - luogo geografico.

Gli elementi necessari per l'individuazione del valore normale possono essere desunti, se possibile, dai listini o dalle tariffe del soggetto che ha venduto i beni o fornito i servizi (applicazione del metodo del c.d. "confronto interno").

Se ciò non dovesse essere possibile la norma impone di fare ricorso alle mercuriali, ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso.

Quanto sopra è confermato dalla Corte di Cassazione (sentenza n. 22010/2013), la quale ha affermato che:

- *"ai fini della determinazione del valore normale mediante il metodo del "confronto di prezzo", occorre dare preferenza al c.d. confronto interno, basato sui listini e le tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi nel rapporto tra tale soggetto ed un'impresa indipendente";*
- *"in seconda battuta, l'Amministrazione finanziaria dovrà fare riferimento alle mercuriali e ai listini di riferimento, ovvero alle tariffe professionali, nell'esame delle transazioni comparabili tra imprese indipendenti (c.d. confronto esterno) appartenenti allo stesso mercato, ossia a quello del soggetto fornitore dei beni e dei servizi";*
- *"infine, e in via del tutto sussidiaria, l'Ufficio potrà fare ricorso al prezzo <<mediamente praticato>> in condizioni di libera concorrenza per beni o servizi simili".*

LE AUTO ASSEGNATE IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI

LE AUTOVETTURE CONCESSE IN USO AI DIPENDENTI – DISCIPLINA VIGENTE FINO AL 31 DICEMBRE 2024

L'articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir, nella versione vigente fino al 31 dicembre 2024, prevedeva l'assoggettamento a tassazione, quale fringe benefit, un importo pari ad un coefficiente correlato alle emissioni inquinanti del veicolo che moltiplicava il costo di utilizzo per una percorrenza media di 15.000 km.

Il coefficiente era pari al:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ fino a 60 g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 60 g/km ma non a 160 g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 120 g/km ma non a 190 g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO₂ superiori a 190 g/km.

Ai fini del calcolo del fringe benefit occorre sottolineare che:

- l'importo doveva essere ridotto dell'eventuale importo trattenuto al dipendente (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 1/E/2007);
- il costo chilometrico basato su una percorrenza media annua di 15.000 km doveva essere ragguagliato alla durata del periodo di utilizzo del veicolo.

LE AUTOVETTURE CONCESSE IN USO AI DIPENDENTI – DISCIPLINA VIGENTE DAL 1° GENNAIO 2024

La disciplina illustrata nel paragrafo precedente è stata recentemente oggetto di riforma ad opera dall'articolo 1,

comma 48 della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025).

A decorrere dal 1° gennaio 2025, la nuova disposizione prevede che per gli autoveicoli, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, il fringe benefit si assume in misura pari al 50% dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle elaborate dall'ACI², al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente.

Tuttavia, il coefficiente si riduce al:

- 10% per i veicoli per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica;
- 20% per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*.

Anche secondo la nuova disciplina il fringe benefit così determinato deve essere ridotto delle somme trattenute al lavoratore dipendente³ e il costo chilometrico basato su una percorrenza media annua di 15.000 km doveva essere ragguagliato alla durata del periodo di utilizzo del veicolo.

La nuova disciplina si applica ai veicoli, come sopra individuati, che rispettino congiuntamente i seguenti requisiti:

- siano stati immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati concessi in uso promiscuo ai lavoratori dipendenti con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- siano stati assegnati (i.e. consegnati) ai lavoratori dipendenti a decorrere dal 1° gennaio 2025.

In relazione a quanto sopra, l'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 10/E/2025 ha chiarito che:

- il momento della sottoscrizione dell'atto di assegnazione da parte del datore di lavoro e del dipendente per l'assegnazione del benefit costituisce il momento rilevante al fine di individuare i *“contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025”*;
- nel rispetto del principio di cassa, il quale presiede la determinazione del reddito di lavoro dipendente, atteso che il momento di percezione del bene in natura coincide con quello in cui il fringe benefit esce dalla sfera patrimoniale dell'erogante per entrare in quella del dipendente, affinché la nuova formulazione della norma trovi applicazione è necessario, tra l'altro, che l'autoveicolo, il motociclo o il ciclomotore sia assegnato al dipendente a decorrere dal 1° gennaio 2025;
- per veicoli “di nuova immatricolazione” devono intendersi i veicoli immatricolati a decorrere dal 1° gennaio 2025 (come già chiarito con la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 46/E/2020).

LA DISCIPLINA TRANSITORIA

Il legislatore fiscale con l'articolo 6, comma 2-bis, del D.L. n. 19/2025, al fine di assicurare la progressiva attuazione delle misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di transizione energetica nel rispetto dei principi di progressività e proporzionalità per le famiglie e le imprese, ha introdotto una specifica disciplina transitoria per i veicoli che non rientrano della disciplina introdotta dalla legge di Bilancio 2025.

2 L'Agenzia delle Entrate con la risposta ad interpello n. 237/E/2025 ha chiarito che nell'ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca l'energia elettrica per la ricarica dei veicoli concessi in uso promiscuo ai propri dipendenti, la stessa non genera reddito imponibile, in quanto già considerata ai fini della determinazione del valore forfetario riportato nelle tabelle ACI.

3 Le somme eventualmente trattenute dal datore di lavoro in capo ai dipendenti per optional aggiuntivi, richiesti dagli stessi, sui veicoli concessi in uso promiscuo, non riducono il valore del fringe benefit da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 51 co. 4 lett. a) del TUIR, non essendo compresi nella valorizzazione delle tabelle ACI; eventuali somme corrisposte dal dipendente per l'acquisto degli optional dovranno essere trattenute dall'importo netto corrisposto in busta paga (risposta ad interpello n. 233/E/2025).

La disciplina transitoria prevede l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir, nel testo vigente al 31 dicembre 2024, con riferimento ai veicoli:

- concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024. Ai fini della presente disposizione, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E/2025, ha chiarito che rilevi la data di consegna del veicolo al dipendente e che tale disciplina resti valida fino alla naturale scadenza dei contratti di assegnazione;
- ordinati dai datori di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025. La norma consente di applicare il regime di tassazione previgente anche nell'ipotesi in cui il veicolo sia stato ordinato dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e sia stato consegnato al dipendente dal 1° gennaio al 30 giugno 2025. Resta fermo che, affinché la norma in commento trovi applicazione, è necessario che, nel periodo compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2025, sussistano anche gli ulteriori requisiti, di immatricolazione e stipulazione del contratto.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E/2025, ha chiarito che laddove il veicolo, ordinato entro il 31 dicembre 2024, in relazione al quale i requisiti di immatricolazione, stipulazione del contratto e consegna si siano verificati dal 1° gennaio al 30 giugno 2025, rientri nella tipologia dei veicoli che godono delle percentuali di agevolazione più elevate, si ritiene applicabile, in ogni caso, la disciplina più favorevole, in considerazione del fatto che i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono comunque tutti verificati nel 2025. Peraltro, la disposizione transitoria ha l'evidente finalità di salvaguardare l'affidamento dei contribuenti e, pertanto, non possono conseguirne effetti penalizzanti per il contribuente rispetto all'applicazione della normativa a regime.

Infine, con una risposta fornita nell'ambito di una videoconferenza, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini dell'applicazione del regime transitorio, è necessario che le autovetture immatricolate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024, già possedute dal datore di lavoro al 31 dicembre 2024, vengano concesse in uso promiscuo al dipendente con contratto di assegnazione entro il 30 giugno 2025 e consegnate dal 1° gennaio 2025 al 30 giugno 2025.

ESEMPLIFICAZIONI

Al fine di rendere più chiaro il quadro normativo sopra illustrato, l'Agenzia delle Entrate (circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E/2025) ha fornito delle esemplificazioni che di seguito riportiamo.

La **prima casistica** è quella in cui il veicolo:

- viene ordinato in data 10 luglio 2024;
- concesso in uso promiscuo al dipendente in base ad un contratto stipulato il 20 dicembre 2024;
- viene immatricolato in data 1° febbraio 2025;
- viene consegnato al dipendente in data 5 febbraio 2025.

In tal caso si applica la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024, infatti il veicolo è stato concesso in suo promiscuo al dipendente prima del 1° gennaio 2025.

La **seconda casistica** è quella in cui il veicolo:

- viene ordinato in data 10 luglio 2024;
- concesso in uso promiscuo al dipendente in base ad un contratto stipulato il 5 febbraio 2025;
- viene immatricolato in data 2 maggio 2025;
- viene consegnato al dipendente in data 4 maggio 2025.

In questo caso si applica la disciplina vigente fino al 31 dicembre 2024 a meno che la nuova disciplina non sia più conveniente.

La **terza casistica** è quella in cui il veicolo:

- viene ordinato in data 10 luglio 2024;
- concesso in uso promiscuo al dipendente in base ad un contratto stipulato il 20 dicembre 2024;
- viene immatricolato in data 1° febbraio 2025;
- viene consegnato al dipendente in data 10 luglio 2025.

In questo caso non si applica né la disciplina vigente al 31 dicembre 2024 né l'attuale disciplina. Il fringe benefit si determina secondo la **regola generale del valore normale** ex articolo 51, comma 3 del Tuir al netto dell'utilizzo aziendale.

PROROGA DEL CONTRATTO E RIASSEGNAZIONE DEL VEICOLO

Con la circolare n. 10/E/2025 l'Agenzia delle Entrate ha trattato anche la casistica di proroga del contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo e di riassegnazione del veicolo.

In caso di proroga del contratto di concessione in uso promiscuo del veicolo, considerando che si tratta della mera estensione della sua durata, che di per sé non dà luogo ad una novazione soggettiva o oggettiva, l'Agenzia delle Entrate ritiene che sia applicabile la disciplina fiscale relativa al momento della sottoscrizione dell'originario contratto, fino alla naturale scadenza della proroga medesima, purché alla data della stipula risultino soddisfatti i requisiti normativamente previsti.

Diversamente dal caso precedente, in ipotesi di riassegnazione del veicolo a un altro dipendente, attraverso la stipula di un nuovo contratto, che coinvolge un soggetto diverso, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate la disciplina fiscale applicabile debba essere individuata sulla base delle disposizioni vigenti al momento della riassegnazione.

Pertanto, secondo l'Agenzia delle Entrate, in caso di riassegnazione di un veicolo, già oggetto di contratto in essere al 31 dicembre 2024 e immatricolato a decorrere dal 1° luglio 2020:

- trova applicazione la disciplina ex articolo 51, comma 4, lettera a), del Tuir nella formulazione vigente al 31 dicembre 2024, se, in base al nuovo contratto di riassegnazione stipulato nel 2025, la "concessione in uso promiscuo" (la consegna) del veicolo è avvenuta entro il 30 giugno 2025 (con l'ordine effettuato entro il 31 dicembre 2024);
- la quantificazione del benefit segue il criterio generale dettato dall'articolo 51, comma 3, primo periodo, del Tuir, secondo le indicazioni di cui al paragrafo precedente, se, in base al nuovo contratto di riassegnazione stipulato nel 2025, la "concessione in uso promiscuo" (la consegna) del veicolo avviene dopo il 30 giugno 2025, non ricorrendo le condizioni ai fini dell'applicabilità della disciplina transitoria introdotta dalla legge di bilancio 2025.

L'Amministrazione finanziaria ha precisato che, in caso di riassegnazione di un veicolo che è immatricolato dal 1° gennaio 2025 e che, a decorrere dalla medesima data, è oggetto di un contratto di concessione in uso promiscuo ed è consegnato al dipendente, si applica la nuova disciplina, nel presupposto che, al momento della riassegnazione, i requisiti previsti per accedere alla nuova disciplina si sono tutti verificati a partire dal 1° gennaio 2025 (immatricolazione, stipula del contratto di concessione in uso promiscuo - con il diverso dipendente - e consegna).

Detrazione IRPEF per interventi di recupero edilizio: aspetti principali ed esempi pratici



A cura di **Cristoforo Florio**

Il bonus IRPEF per ristrutturazioni edilizie è indubbiamente una delle più diffuse e note agevolazioni fiscali relative al mondo dell'edilizia, che – nel corso degli anni – ha mantenuto sostanzialmente invariata la sua struttura e logica di base, nonostante le numerose modifiche normative intervenute nel tempo. Nel presente contributo si illustreranno i principali aspetti di tale detrazione ed il suo funzionamento, con l'analisi di una serie di casi che più di frequente si presentano nella pratica professionale e con l'ausilio di esempi numerici finalizzati ad agevolare la comprensione del meccanismo di funzionamento del bonus.

LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Da un punto di vista di normativa di riferimento, le detrazioni fiscali connesse all'effettuazione di interventi di riqualificazione edilizia sono disciplinate dall'articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/86, come riformulato dall'articolo 1, comma 55, lettera b), n. 1), della Legge di Bilancio 2025, in vigore dallo scorso 1° gennaio 2025.

Ai fini del corretto funzionamento dell'agevolazione fiscale in esame rivestono, inoltre, particolare importanza anche le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze del 18/02/1998 n. 41, emanato di concerto con il Ministro dei lavori pubblici, in quanto tale provvedimento reca le norme di attuazione della disciplina in questione e le procedure di controllo adottate da parte dell'Agenzia delle Entrate in materia di detrazioni per le spese di ristrutturazione edilizia.

Va poi rilevato che, dal 1° gennaio 2012, le disposizioni di cui all'articolo 16-bis sono divenute norme "a regime", inserite cioè permanentemente nel testo unico delle imposte sui redditi. In quanto tali, esse non necessitano di specifiche proroghe per essere applicate nel corso degli anni, come accade invece – ad esempio – per il bonus fiscale spettante a fronte di interventi di riqualificazione energetica. Dunque, le modifiche normative susseguitesi a partire dalla data da ultimo menzionata hanno solo riguardato le diverse misure di detrazione fiscale di volta in volta applicabili (36%, 50%, ecc.), i plafond di spesa massima ammessa al beneficio fiscale (48.000 euro, 96.000 euro, ecc.) ma non il mantenimento in vita del bonus in discussione in quanto ormai normativa stabilmente inserita nel sistema tributario italiano.

Infine, occorre ricordare che l'agevolazione fiscale di cui all'articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/86 è attualmente fruibile esclusivamente sotto forma di detrazione fiscale da applicare nella dichiarazione annuale dei redditi (730 o Modello Redditi). Ciò vuol dire che il bonus può essere concretamente recuperato dal contribuente solo a con-

dizione che vi sia una imposta lorda annua sufficientemente capiente rispetto all'ammontare della quota annuale di detrazione fiscale. Per una migliore comprensione di quanto detto si consideri il seguente esempio:

ESEMPIO PRATICO

Nel corso del 2025, Tizio sostiene spese per interventi di manutenzione straordinaria sulla propria abitazione principale, per un importo pari a € 10.000 (IVA inclusa), maturando una detrazione del 50% (€ 5.000) da ripartire in 10 rate annuali di pari importo (€ 500).

Tuttavia, dopo aver applicato le varie detrazioni fiscali nella dichiarazione annuale dei redditi, Tizio risulta avere una imposta lorda residua per l'anno 2025 pari a € 300.

In questo caso, la quota di detrazione per ristrutturazione edilizia per l'anno 2025 (€ 500) abatterà l'imposta lorda residua per l'anno 2025 (€ 300), azzerandola, ma la restante differenza di € 200 sarà perduta e non sarà più fiscalmente recuperabile, fermo restando il diritto di Tizio portare in detrazione le rate negli anni successivi, sempre a condizione che vi sia la predetta capienza fiscale.

Per completezza si rileva che, in relazione alle spese per interventi di recupero edilizio sostenute a partire dal 1° gennaio 2025, l'articolo 16-ter del d.P.R. n. 917/86 ha previsto l'**introduzione di un tetto massimo alla detrazione fiscale concretamente fruibile**, parametrato al reddito complessivo del contribuente e al numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

In particolare, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025, salvo le eccezioni specificatamente previste dall'articolo 16-ter, comma 4, del d.P.R. n. 917/86, per i soggetti con un reddito complessivo superiore a € 75.000, il nuovo limite massimo di spesa (che si aggiunge a quello stabilito da ciascuna norma agevolativa) è determinato moltiplicando l'importo "base" di spesa detraibile per un coefficiente in relazione al numero di figli fiscalmente a carico presenti nel nucleo familiare del contribuente (rilevano anche i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati, che sono fiscalmente a carico). L'importo "base" è pari a:

- € 14.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 75.000, ma non superiore a € 100.000;
- € 8.000, se il reddito complessivo del contribuente è superiore a € 100.000.

Considerata l'irrelevanza dell'eventuale coniuge, o di altri familiari, fiscalmente a carico, il coefficiente da utilizzare che va moltiplicato al limite di € 14.000 o € 8.000 è pari a:

- 0,50, se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del d.P.R. n. 917/86;
- 0,70, se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;
- 0,85, se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;
- 1, se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli fiscalmente a carico o almeno un figlio disabile fiscalmente a carico.

I SOGGETTI BENEFICIARI DEL BONUS IRPEF RISTRUTTURAZIONI

Come regola generale, possono usufruire dell'agevolazione in oggetto tutti i soggetti IRPEF residenti e non residenti in Italia.

Sono inoltre ammesse al bonus in questione le società di persone commerciali (s.n.c. e s.a.s.)¹, le imprese familiari, gli imprenditori individuali, relativamente agli immobili non rientranti tra i beni strumentali o i beni merce. Si tratta, cioè, dei fabbricati residenziali costituenti “immobili patrimonio”, in relazione ai quali – in sostanza – le spese oggetto della detrazione fiscale non sono ammesse in deduzione dal reddito d’impresa prodotto dalla società/impresa individuale, in quanto tassabili secondo le regole dell’articolo 90 del d.P.R. n. 917/86.

Infine, tra i beneficiari della detrazione fiscale in esame rientrano anche:

- i soci di cooperative a proprietà divisa, assegnatari di alloggi, anche se non ancora titolari di mutuo individuale; ed
- i soci di cooperative a proprietà indivisa.

NOTA BENE

Alla luce di quanto precede, quindi, le spese per interventi di recupero edilizio non sono agevolabili ai sensi dell’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/86 quando:

- sono sostenute da una società di capitali (anche se riferibili a interventi eseguiti su parti comuni di un edificio);
- sono sostenute da una società di persone/impresa individuale relativamente ad un immobile strumentale per destinazione o ad un immobile merce.

ESEMPIO PRATICO

SRL che conduce in locazione un immobile abitativo adibito a propria sede legale (immobile strumentale per destinazione) che sostiene, relativamente a detta unità immobiliare, spese di manutenzione straordinaria con presentazione di una CILA, per ristrutturare gli uffici.

In questo caso, ferme restando le ordinarie regole di deducibilità dei costi dal reddito d’impresa e di detraibilità dell’IVA, le spese in questione non danno luogo alla detrazione fiscale di cui all’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/86, in quanto non sussiste il requisito soggettivo, dal momento che la spesa viene sostenuta da una società di capitali.

IL COLLEGAMENTO GIURIDICO CON L’IMMOBILE DA RISTRUTTURARE

Affinché i soggetti indicati al precedente paragrafo 2 possano usufruire dell’agevolazione fiscale IRPEF per interventi di recupero edilizio, essi devono presentare un “collegamento giuridico” con l’immobile in relazione al quale l’intervento è eseguito e le relative spese sono sostenute. Tale collegamento può estrinsecarsi mediante la titolarità:

- del diritto di piena proprietà;
- del diritto di nuda proprietà;
- di altri diritti reali, quali l’uso (art. 1021 c.c.), l’usufrutto (art. 981 c.c.), l’abitazione (art. 1022 c.c.) o il diritto di superficie (art. 952 c.c.).

Tuttavia, il “collegamento giuridico” con l’immobile può essere rappresentato anche dalla mera detenzione e, pertanto, può constare anche di uno dei seguenti titoli:

- locazione (art. 1571 c.c.);
- comodato (art. 1803 c.c.).

¹ Con riferimento alle spese per interventi di recupero edilizio sostenute da una società di persone l’agevolazione fiscale viene attribuita ai singoli soci, in proporzione alle quote di partecipazione agli utili.

NOTA BENE

Come chiarito in più riprese dall'Agenzia delle Entrate, affinché la detrazione sia fruibile dal detentore dell'immobile il contratto di locazione o di comodato devono essere regolarmente registrati al momento dell'avvio dei lavori², o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente il predetto avvio. Inoltre, occorre che il detentore sia in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Infine, possono beneficiare della detrazione IRPEF in esame anche dei soggetti non collegati all'immobile ma al proprietario dello stesso. Ad esempio:

- i familiari conviventi con il possessore/detentore dell'immobile;
- il convivente *more uxorio*³;
- il coniuge assegnatario che sostiene le spese edilizie su un immobile (di proprietà dell'altro coniuge) in precedenza assegnatogli a seguito di sentenza di separazione
- il promissario acquirente dell'immobile a seguito di stipula del contratto di locazione ed immissione nel possesso.

NOTA BENE

Ai fini dello status di "familiare convivente" risulta sufficiente un'attestazione da parte del familiare, con la quale venga resa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio di essere familiari conviventi. Peraltro, lo status di convivenza deve verificarsi "al momento in cui si attiva la procedura" ovvero, per i detentori, alla data di inizio lavori e deve sussistere al momento del sostenimento delle spese, anche se anteriore all'avvio dei lavori. Infine, va evidenziato che l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi agevolati non deve necessariamente essere considerato l'abitazione principale per il proprietario o il familiare, essendo sufficiente che si tratti di una delle abitazioni in cui si esplica il rapporto di convivenza, e che, di conseguenza, l'immobile risulti a disposizione.

Si consideri il seguente esempio al fine di meglio comprendere l'ipotesi del "familiare convivente":

ESEMPIO PRATICO

Tizia è proprietaria di un immobile abitativo seconda casa, non locato, ed è coniugata con Caio. L'immobile necessita di una ristrutturazione. Tuttavia, Tizia non dichiara alcun reddito e, pertanto, non riuscirebbe a recuperare alcuna detrazione fiscale. In questa ipotesi, Caio, in qualità di familiare convivente può farsi carico delle spese di ristrutturazione ed usufruire della detrazione fiscale nella dichiarazione annuale dei redditi, visto il suo *status* di familiare convivente ed il sostenimento di spese relative ad un immobile "disponibile" per la convivenza, in quanto non locato.

Da ultimo, va ricordato che la maggiorazione di aliquota di detrazione fiscale di cui si dirà in uno dei successivi paragrafi, prevista in relazione alla c.d. "abitazione principale", è applicabile non solo in quanto la spesa sia connessa ad un intervento eseguito sull'unità immobiliare adibita ad abitazione principale ma anche al collegamento

² La data di inizio dei lavori deve essere comprovata dai titoli abilitativi, se previsti, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà effettuata nei modi e nei termini previsti dal d.P.R. n. 445/2000.

³ In seguito all'approvazione della L. n. 76/2016 il vincolo derivante dalle unioni civili fra persone dello stesso sesso è equiparato a quello prodotto dal matrimonio.

giuridico tra il soggetto che sostiene la spesa e l'immobile. Infatti, affinché sia applicabile l'aliquota di detrazione fiscale maggiorata, la spesa deve essere sostenuta da un soggetto che sia legato all'immobile da un diritto di proprietà, inclusa la nuda proprietà e la proprietà superficiaria, o da un diritto reale di godimento (ad es., usufrutto, uso, abitazione).

Pertanto, attesa la limitazione operata dalla normativa in vigore dal 1° gennaio 2025, che si riferisce solo ai proprietari o ai possessori dell'immobile oggetto degli interventi in quanto titolari di altro diritto reale di godimento, il familiare convivente nonché il detentore dell'immobile (ad esempio, il locatario, il comodatario o il promissario acquirente) non possono mai applicare la detrazione potenziata per l'abitazione principale, in quanto non legati all'immobile da un diritto reale. Resta naturalmente ferma la possibilità per tutti tali soggetti di fruire della detrazione fiscale ordinaria, al sussistere di tutte i presupposti di legge.

LE TIPOLOGIE DI INTERVENTI AGEVOLATI

I principali interventi edilizi agevolati di cui all'articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/86 sono quelli di:

- a) manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia** (lettere a), b), c) e d) dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001), **effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'art. 1117 del Codice civile;**
- b) manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia** (lettere b), c) e d) dell'art. 3 del d.P.R. n. 380/2001), **effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.**

Alla luce di quanto precede, dunque, gli interventi di mera manutenzione ordinaria effettuati sulla singola unità immobiliare non sono agevolabili ai fini della normativa in questione.

NOTA BENE

Tuttavia, al riguardo va evidenziato che, qualora i singoli interventi di manutenzione ordinaria siano assorbibili in una categoria di lavori superiore (ad es., manutenzione straordinaria) in quanto necessari a completare l'intervento edilizio nel suo insieme, divengono anch'essi agevolabili ai fini della normativa in esame, con un tutt'uno con i lavori di livello superiore (v. C.M. n. 57/1998 e circ. Agenzia delle Entrate n. 13/2019).

ESEMPIO PRATICO

Se gli interventi di rifacimento, riparazione e tinteggiatura esterna, compresa l'impalcatura (singolarmente non ammessi all'agevolazione in quanto di manutenzione ordinaria) sono, nel loro insieme, direttamente correlati alla sostituzione dei serramenti esterni (ammesso all'agevolazione), le predette spese di manutenzione ordinaria sono ammesse alla detrazione in quanto necessarie per completare l'intervento edilizio di livello superiore (sostituzione dei serramenti esterni) (v. risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 287/2019).

In aggiunta agli interventi sopra indicati, sono agevolabili anche:

- gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell'immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse/box auto o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;

- gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche⁴;
- gli interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi⁵;
- gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell'inquinamento acustico;
- gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici⁶;
- gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche;
- gli interventi di bonifica dall'amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Inoltre, sono agevolabili anche le seguenti spese:

- spese di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'esecuzione delle opere edilizie e alla messa a norma degli edifici ai sensi della legislazione vigente in materia (anche se sono sostenute anche prima dell'inizio dei lavori);
- le spese inerenti all'esecuzione delle opere (acquisto di materiali, appalti, ecc.)⁷;
- le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del D.M. n. 37/2008, ex L. n. 46/90 (impianti elettrici) e delle norme UNICIG per gli impianti a metano (L. 1083/71);
- le spese inerenti relazioni di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
- le spese per l'effettuazione di perizie e sopralluoghi;
- l'IVA⁸, l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni, le dichiarazioni di inizio lavori;
- gli oneri di urbanizzazione;
- la tassa per l'occupazione del suolo pubblico (TOSAP), per poter disporre dello spazio, insistente sull'area pubblica, necessario all'esecuzione dei lavori⁹;
- lo smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori;
- gli altri eventuali costi strettamente correlati alla realizzazione degli interventi, nonché all'effettuazione degli adempimenti espressamente richiesti dalle leggi o dai relativi regolamenti attuativi per poter beneficiare della detrazione.

4 Deve trattarsi di interventi aventi ad oggetto ascensori e montacarichi e/o alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità (articolo 3, comma 3, L. n. 104/92).

5 Ad esempio, rientrano in tali tipologie di interventi il rafforzamento, la sostituzione o l'installazione di cancellate o di recinzioni murarie degli edifici, l'apposizione di grate sulle finestre o la loro sostituzione, l'installazione di porte blindate o rinforzate, l'apposizione o la sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini, l'installazione di sistemi elettronici rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti, l'apposizione di saracinesche, il montaggio di tapparelle metalliche con bloccaggi, il montaggio di vetri antisfondamento, il montaggio di casseforti a muro, l'installazione di fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati (impianti di videosorveglianza), l'installazione di apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline (tra le altre, circ. Agenzia delle Entrate 25.7.2022 n. 28).

6 Tali opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia.

7 In caso di lavori effettuati in proprio la detrazione fiscale spetta limitatamente all'acquisto dei materiali utilizzati.

8 Sempre che tale imposta non sia stata portata in detrazione ai sensi dell'articolo 19 del d.P.R. n. 633/72.

9 Sul punto si veda anche quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 229/2009.

NOTA BENE

Non possono invece essere ammesse all'agevolazione di cui all'articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/86 le seguenti tipologie di spese:

- 1) interessi passivi pagati in relazione ad un finanziamento acceso per la ristrutturazione;
- 2) costi di trasloco e di custodia dei mobili per il periodo necessario all'effettuazione degli interventi di recupero edilizio¹⁰;
- 3) consulenze in materia fiscale¹¹;
- 4) compensi straordinari riconosciuti all'amministratore di condominio a fronte dell'effettuazione degli interventi agevolati sull'edificio condominiale¹².

LE ALIQUOTE DI DETRAZIONE FISCALE

A partire dal 1° gennaio 2025, viene previsto che - in relazione alle spese documentate relative agli interventi di recupero edilizio, indicati nel comma 1 del citato articolo 16-bis, sostenute negli anni 2025, 2026 e 2027 - spetta una detrazione dall'imposta lorda pari al:

- 36% delle spese sostenute nell'anno 2025; e
- 30% delle spese sostenute negli anni 2026 e 2027;

fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare.

Secondo la normativa attualmente vigente, inoltre, le predette aliquote di detrazione IRPEF, nel rispetto del medesimo massimale di spesa di 96.000 euro per unità immobiliare, sono elevate:

- al 50%, per le spese sostenute nell'anno 2025; e
- al 36%, per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027;

nel caso in cui dette spese siano sostenute per interventi edilizi:

- 1) dai titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull'unità immobiliare;
- 2) a condizione che detta unità sia adibita ad abitazione principale da parte dei soggetti di cui al precedente punto 1)¹³.

TABELLA RIEPILOGATIVA DELLE ALIQUOTE DI DETRAZIONE IRPEF PER INTERVENTI DI RECUPERO EDILIZIO

Anno di sostenimento della spesa	Aliquota di detrazione spettante	Plafond di spesa massima ammessa
2025	36% (50% in caso di abitazione principale)	€ 96.000
2026	30% (36% in caso di abitazione principale)	€ 96.000
2027	30% (36% in caso di abitazione principale)	€ 96.000
2028	30%	€ 48.000

¹⁰ In tal senso si veda quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 28/2022.

¹¹ V. risposta Agenzia delle Entrate a Telefisco n. 9/2019.

¹² V. circolare Agenzia delle Entrate n. 30/2020.

¹³ È opportuno evidenziare che l'agevolazione fiscale "potenziata" per l'abitazione principale spetta anche nel caso in cui gli interventi siano realizzati su pertinenze o su aree pertinenziali, già dotate del vincolo di pertinenzialità con l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, anche se realizzati soltanto sulle pertinenze in questione.

Alla luce di quanto precede, quindi, risulta opportuno chiarire la nozione tributaria di “abitazione principale”. Come specificato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 8/2025, ai fini dell'individuazione del concetto di “abitazione principale” occorre rifarsi a quanto previsto dal comma 3-*bis* dell'articolo 10 del d.P.R. n. 917/86, secondo il quale *“(...) per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (...)”*.

NOTA BENE

Rientra dunque nella nozione di “abitazione principale” anche l'unità immobiliare adibita a dimora abituale di un familiare del contribuente (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo grado, ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del d.P.R. n. 917/86). Sul punto l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8/2025, ha tuttavia chiarito che, nell'ipotesi in cui sia teoricamente possibile effettuare la scelta in relazione a due immobili, uno adibito a propria dimora abituale e un altro adibito a dimora abituale di un proprio familiare, occorre far riferimento esclusivamente all'immobile adibito a dimora abituale del titolare dell'immobile, a nulla rilevando che il secondo immobile sia adibito a dimora abituale di un familiare.

Con riferimento al momento temporale in cui deve sussistere il requisito di “abitazione principale” l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, in analogia con quanto specificato in tema di superbonus, che – qualora l'unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all'inizio dei lavori di ristrutturazione – la maggiorazione di aliquota di detrazione fiscale spetta per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori, fermo restando che il contribuente deve detenere un diritto reale sull'immobile sin dall'inizio dei lavori.

ESEMPIO PRATICO

Tizio privato/persona fisica acquista un appartamento nel 2025 e immediatamente dopo l'acquisto esegue in tale immobile dei lavori di manutenzione straordinaria sostenendo nello stesso anno una spesa pari a € 35.000 (IVA inclusa).

In tale ipotesi, qualora Tizio adibisca a sua abitazione principale l'appartamento alla fine dei lavori di ristrutturazione, maturerà una detrazione fiscale per interventi di recupero edilizio pari al 50% della spesa sostenuta nel 2025 (€ 17.500), da recuperare in 10 rate annuali di pari importo (€ 1.750) nell'ambito della dichiarazione dei redditi personale (730 o Modello Redditi).

A miglior chiarimento delle possibili aliquote di detrazione fiscale applicabili nei diversi casi si considerino i seguenti esempi pratici:

ESEMPIO PRATICO

Tizio privato/persona fisica esegue dei lavori di manutenzione straordinaria nella sua “seconda casa” sostenendo - nel corso dell'anno 2025 - una spesa pari a € 30.000 (IVA inclusa).

In tale ipotesi, Tizio matura una detrazione fiscale per interventi di recupero edilizio pari al 36% della spesa sostenuta nel 2025 (€ 10.800), da recuperare in 10 rate annuali di pari importo (€ 1.080) nell'ambito della dichiarazione dei redditi personale (730 o Modello Redditi).

ESEMPIO PRATICO

Caio privato/persona fisica esegue dei lavori di manutenzione straordinaria nella sua “abitazione principale” di proprietà sostenendo - nel corso dell’anno 2025 - una spesa pari a € 40.000 (IVA inclusa).

In tale ipotesi, Caio matura una detrazione fiscale per interventi di recupero edilizio pari al 50% della spesa sostenuta nel 2025 (€ 20.000), da recuperare in 10 rate annuali di pari importo (€ 2.000) nell’ambito della dichiarazione dei redditi personale (730 o Modello Redditi).

ESEMPIO PRATICO

Sempronio privato/persona fisica esegue dei lavori di manutenzione straordinaria nella sua “abitazione principale” di proprietà sostenendo - nel corso dell’anno 2025 - una spesa pari a € 40.000 (IVA inclusa) e - nel corso dell’anno 2026 - una spesa di ulteriori € 10.000 (IVA inclusa).

In tale ipotesi, Sempronio matura una detrazione fiscale per interventi di recupero edilizio pari al 50% della spesa sostenuta nel 2025 (€ 20.000), da recuperare in 10 rate annuali di pari importo (€ 2.000) nell’ambito della dichiarazione dei redditi personale (730 o Modello Redditi) a partire dall’anno 2025 ed una ulteriore detrazione fiscale per interventi di recupero edilizio pari al 36% della spesa sostenuta nel 2026 (€ 3.600), da recuperare in 10 rate annuali di pari importo (€ 360) nell’ambito della dichiarazione dei redditi personale (730 o Modello Redditi) a partire dall’anno 2026.

IL PLAFOND DI SPESA MASSIMA AMMISSIBILE ALLA DETRAZIONE FISCALE

In base al dettato normativo dell’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/86, la detrazione del 50%/36%/30% spetta fino ad un ammontare complessivo di spesa di € 96.000¹⁴ per unità immobiliare, indipendentemente dal numero dei comproprietari e/o dei titolari di diritti reali su detta unità. Ai fini di una migliore comprensione, si considerino i seguenti esempi numerici:

ESEMPIO PRATICO

Caio privato/persona fisica esegue dei lavori di manutenzione straordinaria nella sua “abitazione principale” di proprietà sostenendo - nel corso dell’anno 2025 - una spesa pari a € 100.000 (IVA inclusa).

In tale ipotesi, Caio matura una detrazione fiscale per interventi di recupero edilizio pari al 50% da calcolarsi sulla spesa massima di € 96.000 (€ 48.000), da recuperare in 10 rate annuali di pari importo (€ 4.800) nell’ambito della dichiarazione dei redditi personale (730 o Modello Redditi), con conseguente irrilevanza fiscale – ai fini dell’agevolazione in discussione – della quota di spesa eccedente il plafond di spesa massima ammessa (€ 4.000).

Come sopra anticipato, in caso di comproprietà o titolarità di più diritti sull’unità immobiliare oggetto dell’intervento, il limite di spesa massima non cambia, essendo riferito alla singola unità immobiliare sulla quale sono stati effettuati gli interventi di recupero e deve essere suddiviso tra i soggetti aventi diritto alla detrazione che sostengono le relative spese.

¹⁴ Come illustrato nel precedente paragrafo 5, a partire dal 1° gennaio 2028 – salvo ulteriori interventi legislativi – l’ammontare complessivo di spesa sul quale calcolare la detrazione fiscale in esame diminuisce a € 48.000 per unità immobiliare.

NOTA BENE

In caso di comproprietà o contitolarità, il limite di spesa massima e la relativa detrazione fiscale vanno suddivise in proporzione alle spese sostenute dagli aventi diritto, qualora l'onere delle stesse non sia stato sopportato in uguale misura.

Nel caso in cui le quote di sostenimento delle spese non coincidano con quelle di possesso, sarà necessario annotare la percentuale di ripartizione delle spese nella fattura. Detta annotazione deve essere effettuata fin dal primo anno di fruizione del beneficio ed è esclusa la possibilità di modificare, nei periodi d'imposta successivi, la ripartizione della spesa sostenuta:

ESEMPIO PRATICO

Caio e Tizio sono proprietari, ciascuno al 50%, di un'immobile "seconda casa", relativamente al quale sostengono – nel corso dell'anno 2026 – spese per lavori di manutenzione straordinaria pari a € 110.000 (IVA inclusa). In tale ipotesi, Caio e Tizio maturano, ciascuno, una detrazione fiscale per interventi di recupero edilizio pari al 30% da calcolarsi sulla spesa massima di € 96.000 (€ 14.400 + € 14.400), da recuperare in 10 rate annuali di pari importo (€ 1.440 + € 1.440) nell'ambito delle loro dichiarazioni dei redditi personali (730 o Modello Redditi), con conseguente irrilevanza fiscale – ai fini dell'agevolazione in discussione – della quota di spesa eccedente il plafond di spesa massima ammesso (€ 14.000).

Ai fini del corretto calcolo del plafond di spesa massima va inoltre ricordato che, secondo quanto previsto dall'articolo 16-*bis*, comma 4, del d.P.R. n. 917/86, se i lavori di recupero del patrimonio edilizio consistono nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione si tiene conto anche delle spese sostenute nei medesimi anni. In altri termini, il plafond di spesa massima va calcolato tenendo conto di tutte le spese sostenute in relazione al singolo intervento sull'unità immobiliare, indipendentemente dal numero di anni in cui tali spese sono state sostenute:

ESEMPIO PRATICO

Sempronio avvia dei lavori di manutenzione straordinaria nella sua "abitazione principale" di proprietà sostenendo - nel corso dell'anno 2025 - una spesa pari a € 60.000 (IVA inclusa). Detto intervento prosegue anche nel 2026, sostenendo ulteriori spese pari a € 40.000 (IVA inclusa).

In tale ipotesi, le spese sostenute nel 2025 rilevano integralmente mentre quelle sostenute nel 2026 rilevano solo per € 36.000, determinato come differenza tra € 96.000 (plafond di spesa massima) ed € 60.000 (spese già agevolate con la detrazione IRPEF per recupero edilizio).

Da ultimo va ricordato che il tetto massimo di rilevanza della spesa (€ 96.000/€ 48.000) deve essere riferito ad ogni distinto intervento agevolato compiuto su ogni singola unità immobiliare residenziale, comprensiva delle relative pertinenze, ancorché in comproprietà o contitolarità di diritti. In particolare, va evidenziato che il plafond di spesa massima si riferisce alle spese sostenute per ciascun intervento (anche pluriennale) e non trova applicazione se gli interventi sono tra di loro autonomi (ossia non consistono in una mera prosecuzione di altri già iniziati o realizzati), fermo restando che, se sono effettuati nel medesimo anno, deve essere comunque rispettato il limite annuale di spesa ammissibile. Per una migliore comprensione si considerino i seguenti esempi:

ESEMPIO PRATICO

Tizio esegue sul medesimo immobile due interventi autonomi: ristrutturazione edilizia ed eliminazione delle barriere architettoniche.

Se le spese per tali interventi sono sostenute tutte in un unico anno (ad es., il 2025), il limite massimo di spesa su cui sarà calcolata la detrazione rimarrà pari a € 96.000.

Diversamente, invece, qualora sul medesimo immobile siano sostenute spese per ristrutturazione edilizia nel 2025 e spese per l'eliminazione delle barriere architettoniche nel 2026. In tale caso, infatti, per entrambi gli interventi sarà possibile beneficiare della detrazione IRPEF entro il limite massimo di spesa pari a € 96.000.

È infine opportuno evidenziare che, affinché l'intervento possa essere considerato autonomamente detraibile rispetto a quelli eseguiti in anni precedenti sulla medesima unità immobiliare, esso deve essere anche autonomamente certificato dalla documentazione richiesta dalla normativa vigente (ad es., deve avere una propria denuncia di inizio attività e di collaudo dell'opera o una propria dichiarazione di fine lavori e non essere la variante di un precedente intervento). Qualora, invece, si tratti di lavori per i quali non è richiesto alcun titolo abilitativo, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso la possibilità di avvalersi di un'apposita autocertificazione (v. circolare Agenzia delle Entrate n. 27/2023).

NOTA BENE

Secondo quanto chiarito dall'Amministrazione finanziaria, l'articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/86 non prevede che debba trascorrere un periodo di tempo minimo tra i diversi interventi di recupero del patrimonio edilizio per poter beneficiare nuovamente delle detrazioni fiscali relativamente al medesimo immobile¹⁵.

LE MODALITÀ DI PAGAMENTO DELLE SPESE AGEVOLATE

In base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 3, del D.M. n. 41/98, il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti:

- la causale del versamento (per le spese sostenute dall'1.1.2012 va indicato il riferimento all'articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/86);
- il codice fiscale del beneficiario della detrazione
- il codice fiscale o il numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

NOTA BENE

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 17/2015, se il bonifico agevolato è stato eseguito indicando correttamente gli elementi essenziali richiesti dalla norma, non si perde il diritto al bonus fiscale se il beneficiario della detrazione, il cui codice fiscale è stato indicato, non è lo stesso soggetto che esegue il bonifico.

¹⁵ Cfr. circ. Agenzia delle Entrate n. 17/2015.

Vi sono inoltre alcune spese che possono essere pagate con modalità diverse dal bonifico bancario o postale le spese relative:

- gli oneri di urbanizzazione;
- l'imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;
- la tassa per l'occupazione del suolo pubblico – TOSAP.

NOTA BENE

Secondo i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate (v. C.M. n. 95/2000 e circolare n. 11/2014), per i bonifici effettuati da conti correnti cointestati, la detrazione può essere fruita sull'intero importo delle spese da uno solo dei due cointestatari, purché venga annotato sul documento di spesa (fattura) il nominativo del contribuente che ha sostenuto la spesa.

Laddove i pagamenti delle spese non fossero conformi alle prescrizioni regolamentari, come regola generale, la detrazione fiscale non spetta (v. articolo 4, comma 1, lettera b), del D.M. n. 41/98). Tuttavia, alcune circolari dell'Agenzia delle Entrate¹⁶ hanno chiarito che il beneficio fiscale continua a spettare anche se:

- per errore è stato utilizzato un bonifico diverso da quello "agevolato" o "parlante";
- non sono stati indicati tutti i dati richiesti e, di conseguenza, gli intermediari finanziari non hanno potuto operare la ritenuta d'acconto prevista attualmente nella misura dell'11% dall'articolo 25 del D.L. n. 78/2010;
- non è stato possibile ripetere il bonifico,
- a condizione che il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall'impresa, con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa (v. circolare Agenzia delle Entrate n. 28/2022).

GLI ALTRI ADEMPIMENTI DA RISPETTARE

Al fine di usufruire della detrazione fiscale per interventi di recupero edilizio si segnalano, inoltre, i seguenti adempimenti da rispettare, onde non incorrere nella decadenza dall'agevolazione:

- per i lavori edili avviati dal 28 maggio 2022, di importo complessivo superiore a € 70.000, la detrazione spetta se nell'atto di affidamento dei lavori / contratto di appalto è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale¹⁷. L'indicazione del CCNL applicato deve essere fornita anche nelle fatture, fermo restando che la sua eventuale assenza non determina il disconoscimento della detrazione, purché sia stata fornita nell'atto di affidamento / contratto di appalto ed il contribuente sia in possesso della dichiarazione sostitutiva dell'impresa che attesta il contratto collettivo utilizzato;
- in base a quanto previsto dall'articolo 10-bis del D.L. n. 21/2022, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020 (tra cui rientra anche il bonus ristrutturazioni edilizie di

¹⁶ V. circolari n. 43/2016, n. 7/2017 e n. 19/2020.

¹⁷ Articolo 51 del D. Lgs. n. 81/2015 e articolo 1, c. 43-bis, L. n. 231/2021.

cui all'articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/86), dal 1° luglio 2023 le imprese a cui vengono affidati i lavori edilizi per importi superiori a € 516.000 devono obbligatoriamente aver ottenuto la certificazione SOA¹⁸;

- è necessario inviare preventivamente una comunicazione all'ASL nei casi in cui lo impongono le norme sulla sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. n. 81/2008 (v. articolo, c. 1, lett. b), D.M. n. 41/1998);
- occorre indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti per il controllo della detrazione.

¹⁸ Tale obbligo non è applicabile ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto n. 21/2022, nonchè ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata in vigore della legge di conversione del predetto decreto.

PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE

“Il Collaboratore di Studio” è una rivista on line a cadenza mensile

È prevista la vendita esclusivamente in abbonamento

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

PREZZO DELL'ABBONAMENTO

Prezzo dell'abbonamento annuale per l'anno 2025: Euro 130 + IVA

DIRETTORE RESPONSABILE

Andrea Meneghello

COMITATO SCIENTIFICO

Federico Dal Bosco – Dottore Commercialista

Mario Di Bernardo – Dottore Commercialista

Francesca Iula – Dottore Commercialista

Luca Malaman – Dottore, Ragioniere Commercialista

Andrea Meneghello – Ragioniere Commercialista

Emanuele Pisati – Dottore, Ragioniere Commercialista

Pierfranco Santini – Dottore Commercialista

Luca Recchia – Dottore Commercialista

Luca Signorini – Ragioniere Commercialista

HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO

Federico Dal Bosco, Cristoforo Florio, Massimo Gamberoni, Luca Malaman, Stefano Rossetti, Pierfranco Santini, Gerardo Sarcina, Chiara Taravella, Alessio Zanoni

Chiuso in redazione il 15 ottobre 2025

SERVIZIO CLIENTI

Per la redazione/distribuzione/abbonamento/rinnovi:

tel. 02 84892710

e-mail riviste@professionecommercialista.com

PROGETTO GRAFICA E IMPAGINAZIONE

A Comunicazione Srl – www.acomunicazione.com

La rivista è registrata presso il Tribunale di Verona - n. 2.086 R.S.

Tutti i contenuti della rivista sono soggetti a copyright.

Qualsiasi riproduzione, divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzati espressamente da Namirial S.p.A. sono vietati. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge. Si declina ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nella rivista. Pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, Namirial S.p.A. non risponde di danni derivanti dall'uso dei dati e delle informazioni ivi contenute.

© 2025 Namirial S.p.A. - Via Caduti sul Lavoro n. 4, 60019 Senigallia (An) - Italia – Local Business Unit di Assago (MI) Centro Direzionale Milanofiori - Strada 1 – Palazzo F6 20057 Assago (MI)